SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 febbraio 2022 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 gennaio 2022, n. **10**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Rwanda, hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties";

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to contribute to the progress of international civil aviation;

desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating air services between and beyond their respective territories;

have agreed as follows:

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires, the terms:

   a) "aeronautical authorities" means, in the case of the Government of the Italian Republic, the Ministry of Infrastructure and Transport; in the case of the Government of the Republic of Rwanda, Ministry In Charge of Transport, or, in both cases, any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the above-mentioned authorities or similar functions;

   b) "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in Annex I to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination;

   c) "Agreement" means this Agreement, its Annexes, and any amendments thereto;

   d) "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

   e) "air operator's certificate" means a document issued to an airline by the aeronautical authorities of a Contracting Party which affirms that the airline in question has the professional ability and organisation to secure the safe operation of aircraft for the aviation activities specified in the certificate;

   f) "aircraft equipment" means article, other than stores and spare parts of a removable nature, for use on board an aircraft during flight, including first and survival equipment;

   g) "capacity" is the amount(s) of services provided under the Agreement, usually measured in the number of flights (frequencies) or seats or tons of cargo offered in a market (city pair, or country-to-country) or on a route during a specific period, such as daily, weekly, seasonally or annually;

   h) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention, and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94, insofar as such Annexes and amendments have become effective for both Contracting Parties;

   i) "change of gauge" means a change of aircraft at a point or points on the specified routes;

   j) "code sharing" means an operation performed by one designated airline using the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number;

   k) "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement;

   l) "EU" means European Union; "EU Member States" means Member States of the European Union; "EU Treaties" means the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union;
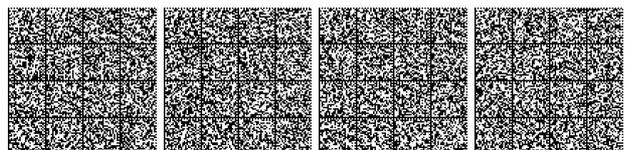
m) "European Free Trade Association (EFTA)" means the Association of the following countries, and/or their nationals, which are eligible to own airlines designated by the Italian Republic under the existing international agreements, with specific regard to: (a) the Republic of Iceland (under the Agreement on the European Economic Area); (b) the Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area); (c) the Kingdom of Norway (under the Agreement on the European Economic Area); (d) the Swiss Confederation (under the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on Air Transport);

n) "spare parts" means article of a repair or replacement nature for incorporation in an aircraft during flight, including commissary supplies;

o) "specified routes" means the routes specified in Annex I of this Agreement (Route Schedule);

p) "stores" means articles of a readily consumable nature for use or sale on board an aircraft during flight including commissary supplies;

q) "territory" in relation to a Contracting Party has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

r) "tariffs" means the price to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

s) "user charges" means a charge made to airlines by the competent authority or permitted by that authority to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities (including facilities for overflights), or related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.

2. References in the agreement to (1) nationals of the Italian Republic shall be understood as referring to nationals of Member States of the European Union or of the European Free Trade Association (EFTA); (2) airlines of the Italian Republic shall be understood as referring to carriers designated by the Italian Republic.

ARTICLE 2 - APPLICABILITY OF THE CONVENTION

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air service.

ARTICLE 3 - GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its international air services:

(a) the right to fly across its territory without landing;
(b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the right specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route schedule hereto (hereinafter called also "the agreed services" and the

"specified routes").

3. The airlines designated by each Contracting Party, while operating on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route Schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

4. Nothing in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

5. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routeing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of routes.

ARTICLE 4 - DESIGNATION AND OPERATING AUTHORIZATIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in Annex I and to withdraw or alter such designations. Designations shall be made in writing.

2. On receipt of a designation, and of an application from the designated airline in the form and manner prescribed for operating authorization and permission, each Contracting Party shall grant the appropriate operating authorization with minimum procedural delay, provided that:

a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:

(i) it is established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties and has a valid operating licence in accordance with European Union law; and
(ii) the effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the EU Member State responsible for issuing its air operator's certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
(iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by Member States of the European Union or of the EFTA and/or by nationals of such States;

b) in the case of an airline designated by the Republic of Rwanda:

(i) it is established in the territory of Republic of Rwanda and has a valid operating licence in accordance with applicable laws of Republic of Rwanda; and
(ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by Republic of Rwanda, responsible for issuing its air operators' certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
(iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by the Republic of Rwanda and/or its nationals.

c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied – in conformity with the provisions of the Convention - to the operation of international air services by the Contracting Party receiving the designation.
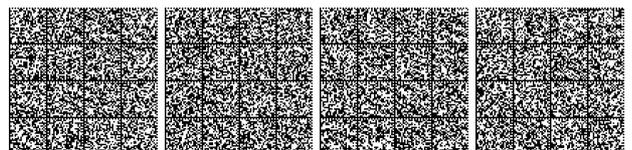
3. On receipt of the operating authorization or permission of paragraph 2 of this Article, a designated airline may at any time begin to operate the agreed services, in part or in whole, for which it is so designated, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5 - WITHDRAWAL, REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORISATION

1. Each Contracting Party shall have the right to withhold, the operating authorisations or technical permissions with respect to an airline designated by the other Contracting Party, or to revoke, suspend or impose conditions on such authorizations, temporarily or permanently where:

a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:

(i) it is not established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties or does not have a valid operating licence in accordance with European Union law; or
(ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the EU Member State responsible for issuing its air operator's certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
(iii) the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States of the European Union or of the EFTA and/or by nationals of such States;

b) in the case of an airline designated by the Republic of Rwanda:

(i) the airline is not established in the territory of the territory of the Republic of Rwanda and does not have a valid operating licence in accordance with applicable laws of the Republic of Rwanda; or
(ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the Republic of Rwanda responsible for issuing its air operators' certificate or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
(iii) the airline is not owned directly or through majority ownership by the Republic of Rwanda or is not effectively controlled by such State and/or its nationals;

c) such airline is unable to prove that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied in conformity with the Convention to the operation of international air services by the Contracting Party receiving the designation; or

d) the airline fails to comply with the laws and/or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

e) the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation or suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, in conformity with Article 21 of this Agreement.
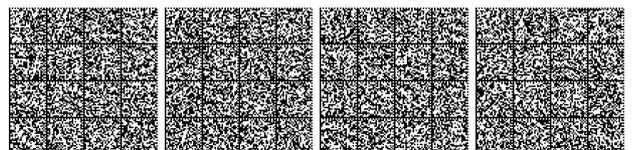
3. In exercising its rights under Paragraph 1 of this Article, the Republic of Rwanda shall not discriminate between Airlines of EU Member States on grounds of nationality.

ARTICLE 6 - APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air services, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

3. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a simplified control, except for reasons of aviation security, narcotics control, prevention of illegal entry or in special circumstances.

ARTICLE 7 - RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party including, in the case of the Italian Republic, the laws and regulations of the European Union, and unexpired shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services, provided always that such certificates or licences were issued, or validated, equal or above the minimum standards established under the Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognise as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid to its own nationals by the other Contracting Party.

ARTICLE 8 - AVIATION SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty days of that request.

2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in the areas referred to in paragraph 1 of this Article that meet the minimum standards established at that time pursuant to the Convention (Doc 7300), the other Party shall be informed of such findings and of the steps considered necessary to conform with the International Civil Aviation Organization (ICAO) standards. The other Contracting Party shall then take appropriate corrective action within an agreed time period.
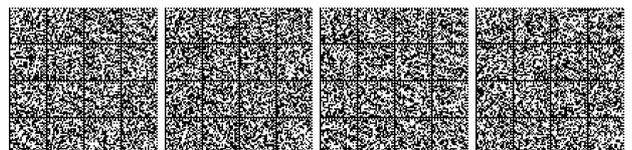
3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of another party, may, while within the territory of the other Contracting Party be subject of a search by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the condition of the aircraft conform to the standards established at that time pursuant to the Convention.

4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party.

5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this Article shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

6. With reference to paragraph 2 of this Article, if it is determined that one Contracting Party remains in non-compliance with ICAO standards when the agreed time period has lapsed, the Secretary General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the subsequent satisfactory resolution of the situation.

7. Where the Italian Republic has designated an airline whose regulatory control is exercised and maintained by another EU Member State, the rights of the other Contracting Party under this Article shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other EU Member State and in respect of the operating authorisation of that airline.

ARTICLE 9 - AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Montreal Supplementary Protocol for the Suppression Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991 and any aviation security agreement that becomes binding on both Contracting Parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by ICAO as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of

business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or, in the case of the Italian Republic, operators of aircraft which are established in its territory under EU Treaties and have valid Operating Licences in accordance with European Union law, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that Country, including, in the case of the Italian Republic, European Union law.

5. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

7. If a Contracting Party has occasional problems in the context of the present Article on safety of civil aviation, the aeronautical authorities of both Contracting Parties may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

ARTICLE 10 - USER CHARGES

1. Neither Contracting Party shall impose or permit to be imposed on the designated airline of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its competent charging authorities and airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlines representative organisations. Reasonable notice of any proposals for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.

ARTICLE 11 - EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. Exemptions from all customs duties and other charges shall be provided on a reciprocal basis for staff uniforms, computers and ticket printers, temporarily imported into the territory of either Contracting Party for the exclusive use by the designated airline of the other Contracting Party. Goods under temporary importation shall be re-exported within a maximum period of 24 months. Upon expiry of such 24 months period import VAT and customs duties shall become chargeable on the said goods.

4. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

5. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

6. Nothing in this Agreement shall prevent the Italian Republic from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated airlines of the Republic of Rwanda that operates between a point in the territory of the Italian Republic and another point in the Italian Republic or of another EU Member State.

ARTICLE 12 - FAIR COMPETITION

1. The Contracting Parties acknowledge that it is their joint objective to have a fair and competitive environment and fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to compete in operating the agreed services on the specified routes. Therefore, the Contracting Parties shall take all appropriate measures to ensure the full enforcement of this objective.

2. The Contracting Parties assert that free, fair and undistorted competition is important to promote the objectives of this Agreement and note that the existence of comprehensive competition laws and of an independent competition authority as well as the sound and effective enforcement of their respective competition laws are important for the efficient provision of air transport services. The competition laws of each Contracting Party addressing the issues covered by this Article, as amended from time to time, shall apply to the operation of the airlines within the jurisdiction of the respective Contracting Party. The Contracting Parties share the objectives of compatibility and convergence of Competition law and of its effective application. They will cooperate as appropriate and where relevant on the effective application of competition law, including by allowing the disclosure, in accordance
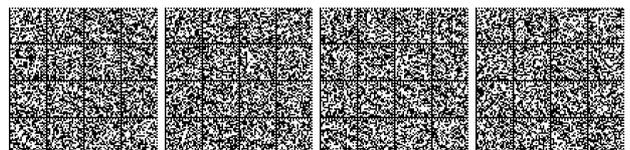
with their respective rules and jurisprudence, by their respective airline(s) or other nationals of information pertinent to a competition law action by the competition authorities of each other.

3. Nothing in this Agreement shall affect, limit or jeopardise in any way the authority and powers of the relevant competition authorities and courts of either Contracting Party (and of the European Commission) and all matters relating to the enforcement of competition law shall continue to fall under the exclusive competence of those authorities and courts. Therefore, any action taken pursuant to this Article by a Contracting Party shall be without prejudice to any possible actions taken by those authorities and courts.

4. Any action taken pursuant to this Article shall fall under the exclusive responsibility of the Contracting Parties and shall be exclusively directed towards the other Contracting Party and/or to airline(s) providing air transport services to/from the Contracting Parties. Such action shall not be subject to the dispute settlement procedure foreseen in Article 24 of the Agreement.

Unfair competition

5. Each Contracting Party shall eliminate all forms of discrimination or unfair practices which would adversely affect the fair and equal opportunity of the airlines of the other Contracting Party to compete in providing air transport services.

Public subsidies and support

6. Neither Contracting Party shall provide or permit public subsidies or support to their respective airlines if these subsidies or support would significantly and adversely affect, in an unjustified way, the fair and equal opportunity of the airlines of the other Contracting Party to compete in providing air transport services. Such public subsidies or support may include, but are not limited to: cross-subsidisation; the setting-off of operational losses; the provision of capital; grants; guarantees; loans or insurance on privileged terms; protection from bankruptcy; foregoing the recovery of amounts due; foregoing a normal return on public funds invested; tax relief or tax exemptions; compensation for financial burdens imposed by public authorities; and access on a discriminatory or non-commercial basis to air navigation or airport facilities and services, fuel, ground handling, security, computer reservation systems, slot allocation or other related facilities and services necessary for the operation of air services.

7. When a Contracting Party provides public subsidies or support in the sense of paragraph 6 above to an airline, it shall ensure the transparency of such measure through any appropriate means, which may include requiring that the airline identifies the subsidy or support clearly and separately in its accounts.

8. Each Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, provide to the other Contracting Party within a reasonable time financial reports relating to the entities under the jurisdiction of the first Contracting Party, and any other such information that may be reasonably requested by the other Contracting Party to ensure that the provisions of this Article are being complied with. This may include detailed information relating to subsidies or support in the sense of paragraph 6 above. The submission of such information may be subject to its confidential treatment by the Contracting Party requesting access to the information.

9. Without prejudice to any action undertaken by the relevant competition authority and/or court for the enforcement of the rules referred to in paragraphs 5 and 6:

a. If one Contracting Party finds that an airline is being subject to discrimination or unfair practices in the sense of paragraphs 5 or 6 above and that this can be substantiated, it may

submit observations in writing to the other Contracting Party. After informing the other Contracting Party, a Contracting Party may also approach responsible government entities in the territory of the other Contracting Party, including entities at the central, regional, provincial or local level to discuss matters relating to this Article. Moreover, a Contracting Party may request consultations on this matter with the other Contracting Party with a view to solving the problem. Such consultations shall start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request. In the meantime, the Contracting Parties shall exchange sufficient information to enable a full examination of the concern expressed by one of the Contracting Parties.

b. If the Contracting Parties fail to reach a resolution of the matter through consultations within thirty (30) days from the start of consultations or consultations do not start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request concerning an alleged violation of paragraphs 5 or 6 above, the Contracting Party which requested the consultation shall have the right to suspend the exercise of the rights specified in this Agreement by the airline(s) of the other Contracting Party by refusing, withholding, revoking or suspending the operating authorisation/permit, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, or impose duties or take other actions. Any action taken pursuant to this paragraph shall be appropriate, proportionate and restricted with regard to scope and duration to what is strictly necessary.

Antitrust
10. Each Contracting Party shall effectively apply antitrust laws in accordance with paragraph 2, and shall prohibit airline(s):

a. In conjunction with any other airline(s) to enter into agreements, take decisions or engage in concerted practices which may affect air transport services to/from that Contracting Party and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition. This prohibition may be declared inapplicable where such agreements, decisions or practices contribute to improving the production or distribution of services or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and do not: (a) impose on the airlines concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; (b) afford such airlines the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the services in question, and

b. to abuse a dominant position in a way which may affect air transport services to/from that Contracting Party.

11. Each Contracting Party shall entrust the enforcement of the antitrust rules referred to in paragraph 10 above exclusively to its relevant and independent competition authority and/or court.

12. Without prejudice to any action undertaken by the relevant competition authority and/or court for the enforcement of the rules referred to in paragraph 10, if one Contracting Party finds that an airline suffers from an alleged violation of paragraph 10 above and that this can be substantiated, it may submit observations in writing to the other Contracting Party. After informing the other Contracting Party, a Contracting Party may also approach responsible government entities in the territory of the other Contracting Party, including entities at the central, regional, provincial or local level to discuss matters relating to this Article. Moreover, a Contracting Party may request consultations on this matter with the other Contracting Party with a view to solving the problem. Such consultations shall start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request. In the meantime, the Contracting Parties shall exchange sufficient information to enable a full examination of the concern expressed by one of the Contracting Parties.

13. If the Contracting Parties fail to reach a resolution of the matter through consultations within thirty (30) days from the start of consultations or consultations do not start within a period of thirty (30) days of the receipt of the request concerning an alleged violation of paragraph 10, and provided the relevant competent competition authority or court has found an antitrust violation, the Contracting Party which requested the consultation shall have the right to suspend the exercise of the rights specified in this Agreement by the airline(s) of the other Contracting Party by refusing, withholding, revoking or suspending the operating authorisation/permit, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, or impose duties or take other actions. Any action taken pursuant to this paragraph shall be appropriate, proportionate and restricted with regard to scope and duration to what is strictly necessary.

ARTICLE 13 – TARIFFS

1. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the market place. Neither Contracting Party shall require their airlines to consult other airlines about the tariffs they charge or propose to charge for the services covered by this Agreement.

2. Each Contracting Party may require notification to or filing of any tariff to be charged by its own designated airline or airlines. Neither Contracting Party shall require notification to or filing of any tariff to be charged by the designated airline or airlines of the other Contracting Party. Tariffs may remain in effect unless subsequently disapproved under paragraph 4 or 5 below.

3. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:

(a) the protection of consumers from tariffs that are excessive, due to the abuse of market power;

(b) the prevention of tariffs whose application constitutes anti-competitive behaviour which has or is likely to have or is explicitly intended to have the effect of preventing, restricting or distorting competition or excluding a competitor from the route.

4. Each Contracting Party may unilaterally disallow any tariff filed or charged by one of its own designated airlines. However, such intervention shall be made only if it appears to the aeronautical authority of that Contracting Party that a tariff charged or proposed to be charged meets either of the criteria set out in paragraph 3 of this Article.

5. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the coming into effect or continuation of a tariff charged or proposed to be charged by an airline of the other Contracting Party. If one Contracting Party believes that any such tariff is inconsistent with the considerations set out in paragraph 3 of this Article, it may require consultation and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held not later than fourteen (14) days after receipt of the request. Without a mutual agreement the tariff shall take effect or continue in effect.

ARTICLE 14 - CONVERSION AND TRANSFER OF REVENUES

1. Each Contracting Party grants the designated airlines of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air services, including

supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airlines of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation and in accordance with the rules of procedure of the other Contracting Party.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airlines of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days of the date of application. The rate of exchange in force at the date of sale shall be applied to the aforesaid transfers. Such transfers shall be effected on the basis of official exchange rate, or, where there is no official exchange rate, at the prevailing foreign exchange market rate for current payments.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by any designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.

5. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this Agreement shall apply.

ARTICLE 15 – PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. The designated airlines of each Contracting Party will be granted a fair and equal opportunity to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airlines of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. The designated airlines of one Contracting Party shall provide for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season. The same procedure shall apply to any modification thereof.

ARTICLE 16 - REPRESENTATION OF AIRLINES

1. The designated airlines of each Contracting Party shall, on a reciprocity basis and according to paragraph 4 of this Article, maintain in the territory of the other Contracting Party managerial, commercial and technical operational and other specialist staff required for the provision of the authorized services.
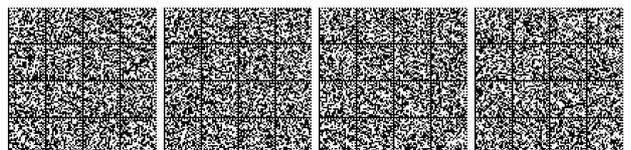
2. The representation staff specified in paragraph 1 of this Article shall, on a reciprocity basis comply with laws and regulations relating to the admission and stay in the territory of the other of each Contracting Party which shall grant, within a reasonable time limit, the authorizations required for the issuing of work permit, visa and other documents to the said staff.

3. It is up to the designated airline to meet its needs through its own staff or by hiring services of another organization, company or enterprise operating in the territory of the other Contracting Party and which is authorized to operate such services in the territory of such Contracting Party.

4. The employment of third Country nationals in the territory of other Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent authorities.

ARTICLE 17 - GROUND HANDLING

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party including, in the case of the Italian Republic, the law of the European Union, each designated airline shall have in the territory of the other Contracting Party the right to perform its own ground handling ("self-handling") or, at its option, the right to select among competing suppliers that provide ground handling services in whole or in part. Where such laws and regulations limit or preclude self-handling and where there is no effective competition between suppliers that provide ground handling services, each designated airline shall be treated on a non-discriminatory basis as regards their access to self-handling and ground handling services provided by a supplier or suppliers.

ARTICLE 18 - COMPUTER RESERVATION SYSTEMS

1. Computer reservation systems (hereinafter CRS) vendors operating in the territory of one Contracting Party shall be entitled to bring in, maintain, and make freely available their CRSs to travel agencies or travel companies whose principal business is the distribution of travel-related products in the territory of the other Contracting Party provided the CRS complies with any relevant regulatory requirements of the other Contracting Party.

2. The Contracting Parties shall annul any existing requirement, which could restrict free access by one Contacting Party's CRSs to the other Contracting Party's market or otherwise limit competition. The Contracting Parties shall refrain from adopting such requirements in the future.

3. Neither Contracting Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the other Contracting Party requirements with respect to CRS displays different from those imposed on its own CRS vendors or any other CRS operating on its market. Neither Contracting Party shall prevent the conclusion of agreements between CRS vendors, their providers and their subscribers related to the exchange of travel services information and which are facilitating the display of comprehensive and unbiased information to consumers, or the fulfilment of regulatory requirements on neutral displays.

4. Owners and operators of CRSs of one Contracting Party that comply with the relevant regulatory requirements of the other Contracting Party, if any, shall have the same opportunity to own CRSs within the territory of the other Contracting Party as do the owners and operators of any other CRS operating in the market of that Contracting Party.
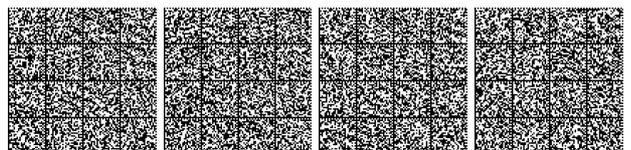
ARTICLE 19 – COOPERATIVE ARRANGEMENTS

Cooperative arrangements are provided in line with the provisions set out in Annex II to this Agreement. Modifications may be agreed directly in writing between the Aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 20 - PROVISION OF STATISTICS

The aeronautical authorities of one Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, on request, such information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services by the designated airlines of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted by the designated airlines to their national aeronautical authorities. Any additional statistical traffic data which the aeronautical authorities of one Contracting Party may desire from the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the two Contracting Parties.

ARTICLE 21 - CONSULTATIONS AND AMENDMENTS

1. In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annexes attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the written request received by one of the Contracting Parties.

3. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2 of this Article shall enter into force by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

4. Notwithstanding the provisions of this Article, modifications to the route schedule (Annex I) an to the cooperative arrangements (Annex II) annexed to this Agreement may be agreed in writing between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 22 - SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place try to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation of the said dispute, it shall be settled through diplomatic channels and according to the laws and regulations of each Contracting Party.
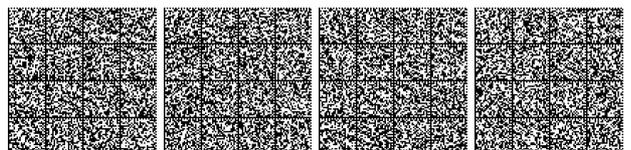
ARTICLE 23 - CONFORMITY WITH MULTILATERAL CONVENTIONS

If a general multilateral air transport convention or agreement, comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement and its Annexes shall be deemed to be amended accordingly.

ARTICLE 24 – TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the ICAO. In such case this Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice given by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after receipt of the notice by the ICAO.

ARTICLE 25 - REGISTRATION

This Agreement, its Annexes and all amendments thereto shall be registered with the ICAO.

ARTICLE 26 - ENTRY INTO FORCE

The Parties shall notify each other through diplomatic channels of the completion of their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later notification.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Kigali on August 20, 2018 in two original copies, in the English language.

For the Government of the Italian Republic

H.E. Domenico FORNARA
Ambassador of Italy

For the Government of the Republic of Rwanda

Claver GATETE
Minister of Infrastructure

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman
D'ORDINE DEL MINISTRO
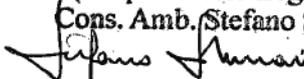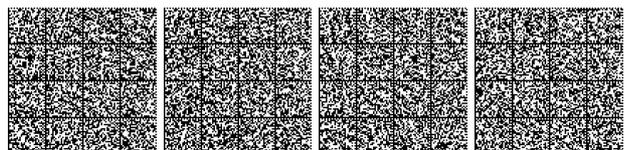
ANNEX I

ROUTE SCHEDULE

Routes to be operated by the airline or airlines designated by the Italian Republic:

Points of departure	Intermediate points	Points in the Republic of Rwanda	Points Beyond
Points in Italy	Any Point	Kigali and other points to be freely chosen	Any Point

Routes to be operated by the airline or airlines designated by the Republic of Rwanda:

Points of departure	Intermediate points	Points in the Italian Republic	Points Beyond
Points in Rwanda	Any Point	Rome, Milan and two points to be freely chosen	Any Point

Notes

1. The airlines designated by both Contracting Parties may, on any or all flights, omit calling at any of the above points provided that the agreed services originate or terminate in their respective territories.
2. Intermediate, beyond points or points in the territory of the other Contracting Party may be operated without any geographical or directional constraints.
3. The services shall be operated with third and fourth freedom traffic rights. Fifth freedom traffic rights may be decided upon between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.
4. No cabotage rights are allowed.
5. Stop over rights are allowed.
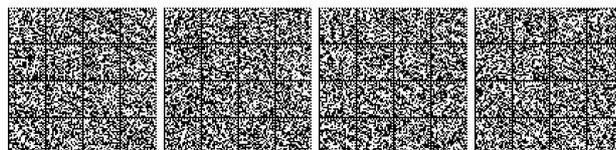
ANNEX II

COOPERATIVE ARRANGEMENTS

1. The designated airlines which have an appropriate authority to provide the agreed services may operate them on the specified routes, without any geographical or directional constraint, via any point, also utilizing leased aircraft registered in third countries.

2. In operating or holding out services under this Agreement, any designated airline of a Contracting Party may enter into cooperative marketing arrangements, such as blocked-space agreements or code-sharing arrangements, with:

(a) any airline or airlines of the Contracting Parties; and
(b) any airline or airlines of a third country; and
(c) any surface (land or maritime) transport provider;

provided that (i) the operating carrier holds the appropriate traffic rights and (ii) the marketing carriers hold the appropriate route rights within the relevant bilateral provisions and (iii) the arrangements meet the requirements relating to safety and competition normally applied to such arrangements.

3. Each airline involved in code sharing arrangements pursuant to this paragraph must, in respect of any ticket sold by it, make it clear to the purchaser at the point of sale which airline will actually operate each sector of the service and with which airline or airlines the purchaser is entering into a contractual relationship.

4. Any frequency operated under code sharing arrangements shall be counted as frequency of the operating airline.

5. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party may be permitted to change at a point or points on the specified routes, using identical or different flight numbers on the concerned sectors.

6. The designated airlines of each Contracting Party shall be permitted to employ, in connection with air transport of passengers and cargo, any intermodal transport to or from any point in the territory of the other Contracting Party, under the applicable laws and regulations in force.
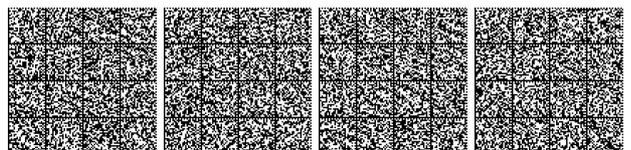
ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti",

in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale;

desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre;

hanno concordato quanto segue:

INDICE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

   (a) "Autorità Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorità o funzioni simili;

   (b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione

   (c) " Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo;

   (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago;

   (e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacità ed organizzazione professionale è idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attività di aviazione specificate nel certificato.

   (f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.;

   (g) "capacità" è la quantità di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di città o paese – paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente.

   (h) " Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti;

   (i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate

   (j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanumerico e numero di volo.

   (k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo;
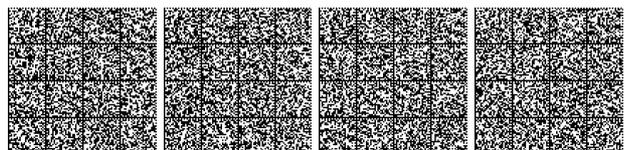
(l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";

(m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a: (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Economica e la Confederazione Elvetica);

(n) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;

(o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte)

(p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino;

(q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago;

(r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta;

(s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorità competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci.

2. Nel presente Accordo ogni riferimento a (1) cittadini della Repubblica Italiana è inteso essere riferito a cittadini degli Sati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); (2) vettori della Repubblica Italiana è inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2 – APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.

ARTICOLO 3 – CONCESSIONE DI DIRITTI

1. Ciascuna Parte Contraente concede altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa:
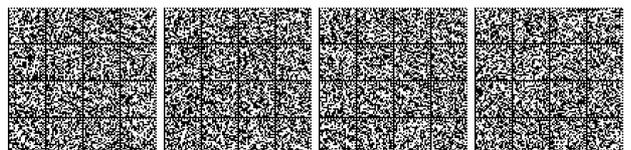
(a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi;
(b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente

2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo (di seguito indicati come "i servizi concordati" e le "rotte specificate").

3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri, merci e posta aventi destinazione o origine in alti punti così specificati.

4. Nulla di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente.

5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adopererà al meglio per rendere possibile la continuità del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.

ARTICOLO 4 – DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o più vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta.

2. Una volta ricevute, nella forma e modalità prescritte, la designazione e la richiesta da parte del vettore designato, l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:

(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e

(ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e

(iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o di cittadini di tali Stati.

b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:
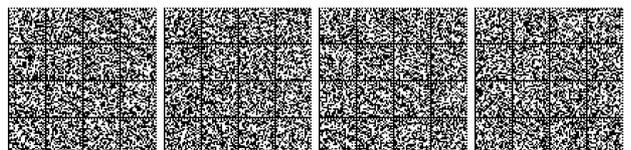
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; e

(ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica del Ruanda, responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica del Ruanda e/o di suoi cittadini.

c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione – conformi alle diposizioni della Convenzione – per l'esercizio di servizi aerei Internazionali.

3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, del presente Articolo, un vettore aereo designato può in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali è stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5 – RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di negare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte o di revocare, sospendere o imporre condizioni su tali autorizzazioni in via temporanea o permanente, laddove:

a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana

(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o

(ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

(iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo.

b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:

(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda, o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio

conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; o

(ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica del Ruanda responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

(iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica del Ruanda e/o da suoi cittadini.

c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneità a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformità alla Convenzione all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o

d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o

e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.

2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto può essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 21 del presente Accordo.

3. Nell'esercitare i propri i diritti ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica del Ruanda non effettua discriminazioni tra vettori aerei di Stati Membri della UE sulla base della nazionalità

ARTICOLO 6 – APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili mentre si trovano sul proprio territorio sono applicate agli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e debbono essere rispettati da tali aeromobili all'ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena sono osservati da o per conto dei passeggeri, merci e posta dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente all'ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente.

3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un
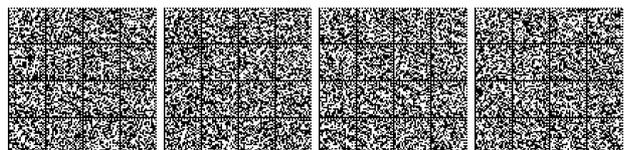
controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, prevenzione di ingresso illegale o circostanze particolari.

ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE

1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validità, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalità di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigablità, certificati di idoneità e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 8 – SICUREZZA AEREA

1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio di bordo, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente i pertinenti standard di sicurezza, che siano come minimo pari agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione (Doc 7300), l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi dell'Associazione Internazionale Aviazione Civile (ICAO). L'altra Parte Contraente adotterà allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.

3. Conformemente a quanto disposto dall'Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo di una Parte Contraente che operi servizi con destinazione o origine nel territorio di un'altra parte possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, possa essere soggetto ad una ispezione da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nelle operazioni dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione, scopo di tale ispezione è la verifica della validità della pertinente documentazione dell'aeromobile, dei brevetti dell'equipaggio e della conformità delle attrezzature e dello stato dell'aeromobile agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione.

4. Ove si renda necessaria una azione urgente per garantire la sicurezza delle operazioni di un aeromobile, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra Parte Contraente.

5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione cessano di esistere.
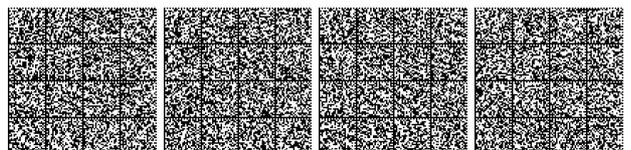
6. Con riferimento al paragrafo 2 del presente Articolo, ove si ritenga che, una volta trascorso il periodo di tempo concordato, una Parte Contraente continui ad essere non conforme agli standard ICAO, della questione dovrebbe essere informato il Segretario Generale dell'ICAO. Quest'ultimo dovrebbe inoltre essere informato della successiva soddisfacente risoluzione della situazione.

7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente ai sensi del presente Articolo sono ugualmente applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea ed in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.

ARTICOLO 9 – PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE

1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della sicurezza dell'aviazione civile formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fermata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili fermata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo Integrativo di Montreal per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell'aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti.

2. A richiesta le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di protezione dell'aviazione civile sancite dall' ICAO come Annessi alla Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili alle Parti Contraenti; esse richiedono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attività principale o la residenza permanente o, nel caso della Repubblica Italiana, gli operatori di aeromobili stabiliti nel territorio italiano ai sensi dei Trattati UE ed in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano in conformità a tali disposizioni in materia di protezione dell'aviazione.

1. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano soggetti all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dell'aviazione applicate dall'altra Parte Contraente relativamente all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal suo territorio, che siano conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea.

2. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'effettiva applicazione nel proprio territorio di misure idonee a proteggere l'aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagagli, merci e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrerà disponibile a considerare ogni richiesta dell'altra Parte Contraente relativa a misure di sicurezza eccezionali per far fronte ad una particolare minaccia.

6. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile, o si verifichino altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si prestano reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura.

7. Qualora una Parte Contraente riscontri problemi occasionali relativamente al presente Articolo in materia di protezione dell'aviazione civile, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti possono richiedere immediate consultazioni con le autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 10 – ONERI D'USO

1. Le Parti Contraenti non impongono o consentono che siano imposti al vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili.

2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra i propri enti competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali autorità, ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie autorità competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.

ARTICOLO 11 – ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRE IMPOSTE

1. Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonché le dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) presenti a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritti di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile.

2. Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:

   a) Il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente
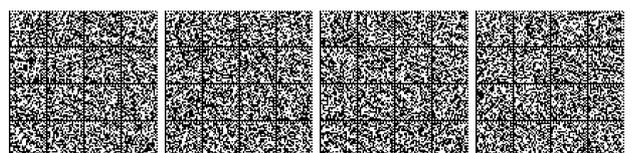
e finalizzate esclusivamente ad essere utilizzate dagli aeromobili di detto vettore aereo.

b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell' esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorità di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.

3. Le esenzioni da dazi doganali ed altri oneri si applicano, a condizione di reciprocità, alle uniformi del personale, ai computer e alle stampanti per i biglietti temporaneamente importati nel territorio di una Parte Contraente e finalizzate all'uso esclusivo del vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente. I beni in regime di importazione temporanea sono ri-esportati entro un periodo massimo di 24 mesi. Allo scadere di tale termine di 24 mesi detti beni sono soggetti alla imposizione di IVA sulle importazioni e ai dazi doganali.

4. I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.

5. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocità e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

6. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica del Ruanda che operi tra un punto del territorio della Repubblica Italiana e un altro punto nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro Stato Membro UE.

ARTICOLO 12 – CONCORRENZA LEALE

1. Le Parti Contraenti riconoscono come obiettivo comune la possibilità di operare in un ambiente competitivo leale e, per i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti, di disporre di pari ed eque opportunità di concorrenza nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. Pertanto le Parti Contraenti adottano tutte le misure idonee ad assicurare il pieno raggiungimento di tale obiettivo.

2. Le Parti Contraenti affermano l'importanza di una concorrenza libera, leale e non distorta ai fini della promozione degli obiettivi del presente Accordo ed evidenziano come l'esistenza di una normativa generale sulla concorrenza e di una autorità indipendente della concorrenza nonché l'applicazione rigorosa ed effettiva delle rispettive leggi sulla concorrenza siano importanti per una offerta efficace dei servizi di trasporto. Le leggi sulla concorrenza di ciascuna Parte Contraente disciplinanti le materie oggetto del presente Articolo, e i loro successivi emendamenti, si applicano alle operazioni dei vettori aerei entro la giurisdizione della rispettiva Parte Contraente. Le Parti Contraenti condividono gli

obiettivi di compatibilità e convergenza della normativa sulla Concorrenza e della sua effettiva applicazione. Esse coopereranno, ove opportuno, sulla effettiva applicazione della legge sulla concorrenza, nonché sulla divulgazione, nel rispetto delle rispettive regole e giurisprudenza, da parte dei rispettivi vettori aerei o di altri cittadini, di informazioni rilevanti ai fini di una azione di legge sulla concorrenza da parte delle autorità della concorrenza di ciascuno.

3. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo può influenzare, limitare o pregiudicare in alcun modo l'autorità e i poteri delle autorità e dei tribunali competenti in materia di concorrenza dell'una o l'altra Parte Contraente (e della Commissione Europea) e tutte le questioni relative all'applicazione della normativa sulla concorrenza continuano a ricadere sotto la competenza esclusiva di tali autorità e tribunali. Pertanto qualsiasi azione adottata in virtù del presente Articolo da una Parte Contraente non pregiudica in alcun modo le azioni intraprese da tali autorità e tribunali.

4. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente Articolo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità delle Parti Contraenti e sono dirette esclusivamente all'altra Parte Contraente e/o ai vettori aerei che operano servizi di trasporto aventi destinazione/origine nelle Parti Contraenti. Tale azione non è soggetta alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 24 dell'Accordo.

Concorrenza sleale

5. Ciascuna Parte Contraente elimina tutte le forme di discriminazione o pratiche sleali che possano influire in maniera avversa sulla pari e leale opportunità dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo.

Sussidi ed aiuti pubblici

6. Le Parti Contraenti non offrono né autorizzano sussidi o aiuti pubblici ai rispettivi vettori aerei ove tali sussidi o aiuti influenzino ingiustificatamente in modo avverso la leale e pari opportunità dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo. Tali sussidi ed aiuti pubblici possono includere, in via non esaustiva, il finanziamento incrociato, la compensazione delle perdite operative, la messa a disposizione di capitali; sovvenzioni, garanzie, prestiti o assicurazioni a condizioni di favore, tutela dal fallimento, rinuncia al recupero di somme dovute, rinuncia ad un normale ritorno sugli investimenti in fondi pubblici, sgravi fiscali o esenzioni fiscali, compensazioni per oneri finanziari imposti da autorità pubbliche ed accesso su base discriminatoria o non commerciale alle strutture e servizi di navigazione aerea e aeroportuali, al carburante, all'assistenza a terra, ai servizi di sicurezza, ai sistemi di prenotazione computerizzati, alla assegnazione delle bande orarie (slot) o ad altre strutture e servizi connessi necessari all'esercizio dei servizi aerei.

7. Qualora una Parte Contraente metta a disposizione di un vettore aereo sussidi o aiuti pubblici nel senso indicato al precedente paragrafo 6, deve garantire la trasparenza di tale misura tramite ogni mezzo adeguato, ivi compresa la richiesta che il vettore aereo identifichi il contributo o aiuto pubblico chiaramente e separatamente nella propria contabilità.

8. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, mette a disposizione di quest'ultima in un arco di tempo ragionevole i rendiconti finanziari relativi alle entità poste sotto la giurisdizione della prima Parte Contraente e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dall'altra Parte Contraente ad evidenza del rispetto delle disposizioni del presente Articolo. Tali informazioni possono includere informazioni dettagliate relative ai contributi o aiuti pubblici intesi ai sensi del
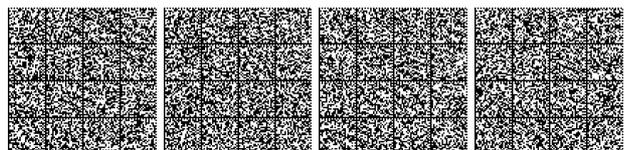
precedente paragrafo 6. La presentazione di tali informazioni può essere soggetta a trattamento di riservatezza dalla Parte Contraente richiedente l'accesso alle informazioni.

9. Nel rispetto di qualsiasi misura adottata dalla competente autorità e/o tribunale competente in materia di concorrenza, per l'applicazione delle regole di cui ai paragrafi 5 e 6:

   a) Qualora una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo sia soggetto a discriminazione o pratiche scorrette nel senso indicato ai precedenti paragrafi 5 e 6 e ciò possa essere dimostrato, essa può presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, una Parte Contraente può anche contattare gli enti pubblici competenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale, per discutere questioni relative al presente Articolo. Inoltre, nell'ottica di risolvere il problema, una Parte Contraente può richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente. Tali consultazioni avranno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.

   b) Nel caso in cui una Parte Contraente non riesca a risolvere la questione tramite consultazione entro trenta (30) giorni dall'avvio delle stesse o le consultazioni non inizino entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta concernente una presunta violazione dei precedenti paragrafi 5 e 6, la Parte Contraente richiedente la consultazione ha la facoltà di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori aerei dell'altra Parte Contraente tramite rifiuto, negazione, revoca o sospensione della autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate, per ambito e durata, allo stretto necessario.

Antitrust

10. Ciascuna Parte Contraente applica in maniera efficace le normative antitrust in conformità al paragrafo 2 e vieta ai vettori aerei:

   a) di concludere accordi, decisioni o di avviare pratiche concertate con qualsiasi altro vettore aereo, tali che possano influenzare i servizi di trasporto aereo aventi destinazione/origine in tale Parte Contraente e che abbiano lo scopo o l'effetto di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza. Tale divieto può essere dichiarato inapplicabile laddove tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscano a migliorare la produzione o distribuzione di servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, consentendo ai consumatori di godere equamente dei vantaggi risultanti e non può: (a) imporre ai vettori aerei interessati limitazioni che non siano indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi; (b) concedere a tali vettori aerei la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei servizi in questione;

   b) di abusare di posizione dominante in modo tale da influire sui servizi di trasporto aventi destinazione/origine nella Parte Contraente.
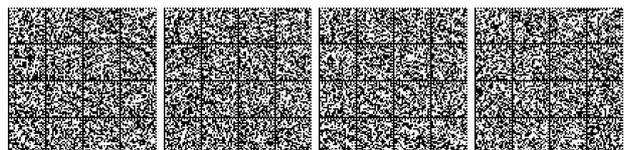
11. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'esecuzione delle regole antitrust di cui al precedente paragrafo 10 esclusivamente in relazione alla propria autorità e propri tribunali competenti in materia di concorrenza.

12. Fatte salve le azioni adottate dalla autorità e/o tribunale competente in materia di concorrenza in merito alla esecuzione delle regole di cui al precedente paragrafo 10, ove una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo subisca gli effetti di una presunta violazione del precedente paragrafo 10 e ciò possa essere provato, essa può presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, la Parte Contraente può inoltre contattare enti governativi responsabili nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale allo scopo di discutere le problematiche relative al presente Articolo. Inoltre una Parte Contraente può richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente nell'ottica di risolvere la questione. Tali consultazioni hanno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.

13. Qualora le Parti Contraenti non raggiungano una soluzione della questione tramite consultazioni entro trenta (30) giorni dall'inizio delle consultazioni o le consultazioni non abbiano inizio entro un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta in cui si esplicitino le presunte violazioni del paragrafo 10 e, sempre che le autorità o tribunali competenti in materia di concorrenza abbiano rilevato violazioni delle norme antitrust, la Parte Contraente che ha richiesto la consultazione ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori dell'altra Parte Contraente tramite, rifiuto, negazione, revoca o sospensione dell'autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate per ambito e durata allo stretto necessario.

ARTICOLO 13 – TARIFFE

1. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Le Parti Contraenti non richiedono alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dai propri vettori aerei. Le Parti Contraenti non richiedono la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dai vettori aerei dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 4 o 5.

3. L'intervento delle Parti Contraenti è limitato alla:

   (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante;
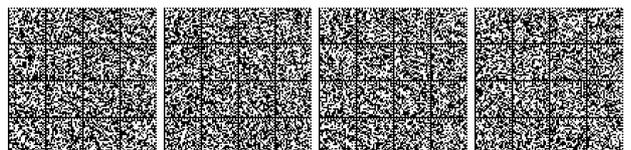
(b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta.

4. Ciascuna Parte Contraente può unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le autorità aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3 del presente Articolo, essa può richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

ARTICOLO 14 – CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE

1. Ciascuna Parte Contraente consente ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente i servizi aerei in valuta domestica e/o in valuta convertibile, ivi inclusi i servizi supplementari resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti di altri vettori, sia direttamente che per il tramite di agenti.

2. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente sono liberi di effettuare il trasferimento all'estero degli incassi al netto delle spese ottenuti dalla vendita di servizi di trasporto per passeggeri, merci e posta, compresi i relativi interessi bancari senza alcun ritardo o limite e nel rispetto delle regole procedurali dell'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente garantisce ai vettori designati dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. A tali trasferimenti viene applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. I trasferimenti vengono effettuati sulla base di un tasso di cambio ufficiale o, in assenza di un tasso di cambio ufficiale, al tasso di cambio prevalente sul mercato dei cambi per i pagamenti correnti.

4. I privilegi specificati ai paragrafi precedenti sono concessi esclusivamente a condizione di stretta reciprocità. Qualora una Parte Contraente imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti dei vettori designati dell'altra Parte Contraente, quest'ultima ha la facoltà di sospendere l'esercizio da parte dei vettori designati della prima Parte Contraente dei diritti specificati ai precedenti paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.

5. Laddove il sistema di pagamento tra le Parti sia disciplinato da uno specifico accordo, detto accordo prevale.
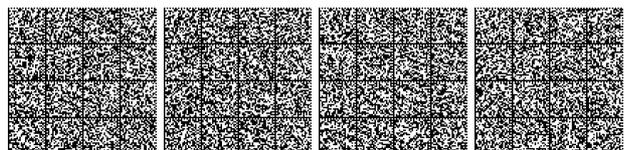
ARTICOLO 15 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai vettori designati di ciascuna Parte Contraente vengono garantite pari ed eque opportunità di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei di ciascuna Parte Contraente tengono in considerazione gli interessi dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente in modo tale da non interferire indebitamente sui servizi offerti da quest'ultima su tutte o parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati offerti dai vettori designati di ciascuna Parte Contraente sono strettamente correlati alle esigenze di trasporto dell'utenza sulle rotte specificate ed hanno l'obiettivo primario di offrire, ad un adeguato fattore di carico, la capacità idonea a soddisfare le richieste attuali e ragionevolmente attese di trasporto passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4. I vettori designati di una Parte Contraente sottopone all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente le tabelle di volo e le informazioni sul tipo di aeromobile che verrà utilizzato, ameno trenta (30) giorni prima ciascuna stagione *summer* o *winter*. La stessa procedura si applica a modifiche successive.

ARTICOLO 16 – RAPPRESENTANZA DEI VETTORI AEREI

1. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente, a condizione di reciprocità e ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, mantengono sul territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale e tecnico ed altro personale operativo e specialistico necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati.

2. Il personale di rappresentanza specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, a condizione di reciprocità, si conforma alle leggi e ai regolamenti disciplinanti l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente che concede, entro un ragionevole periodo di tempo, le autorizzazioni richieste per il rilascio al suddetto personale del permesso di lavoro, del visto e degli altri documenti.

3. Il vettore aereo designato ha facoltà di decidere se operare tramite proprio personale o acquistare servizi di un'altra organizzazione, società o impresa che operi nel territorio dell'altra Parte Contraente e che sia autorizzata a prestare tali servizi nel territorio di detta Parte Contraente.

4. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'altra Parte Contraente è consentito subordinatamente al rilascio di una autorizzazione delle autorità competenti.

ARTICOLO 17 – ASSISTENZA A TERRA (*GROUND HANDLING*)

Fatte salve le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "*self handling*") o, a sua scelta, la possibilità di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "*self-handling*" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di *self-handling* e *ground-handling* offerti da uno o più fornitori.
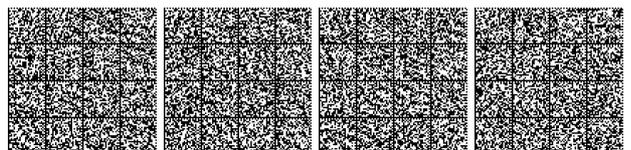
ARTICOLO 18 – SISTEMA DI PRENOTAZIONE COMPUTERIZZATO

1. I fornitori dei sistemi di prenotazione computerizzata (di seguito CRS) operanti nel territorio di una Parte Contraente hanno facoltà di portare, mantenere e rendere liberamente disponibili i propri CRS alle agenzie di viaggio o compagnie di viaggio la cui attività principale sia la distribuzione di prodotti correlati al viaggio nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che i CRS rispettino tutti i requisiti normativi dell'altra Parte Contraente.

2. Le Parti Contraenti annullano ogni requisito vigente che possa limitare il libero accesso dei CRS di una Parte Contraente al mercato dell'altra Parte Contraente o in altro modo ne limiti la concorrenza. Le Parti Contraenti si astengono dall'adottare tali requisiti in futuro.

3. Le Parti Contraenti, ciascuna nel proprio territorio, non impongono o consentono che siano imposti ai fornitori di CRS dell'altra Parte Contraente requisiti alla presentazione dei CRS diversi da quelli imposti ai propri fornitori di CRS o a qualsiasi altro CRS presente sul proprio mercato. Le Parti Contraenti non impediscono la conclusione di accordi tra fornitori di CRS, loro fornitori e loro sottoscrittori in relazione allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio e che facilitano la presentazione di informazioni generali e incontrovertibili ai consumatori, o l'ottenimento di requisiti normativi su presentazioni neutre.

4. I proprietari e operatori dei CRS di una Parte Contraente che ottemperano agli eventuali requisiti normativi dell'altra Parte Contraente hanno le stesse opportunità di possedere CRS nel territorio dell'altra Parte Contraente dei proprietari ed operatori di qualunque altro CRS che operi sul mercato di tale Parte Contraente.

ARTICOLO 19 – ACCORDI DI COOPERAZIONE

Gli accordi di cooperazione sono disciplinati in linea con le disposizioni stabilite all'Annesso II del presente Accordo. Le modifiche possono essere concordate direttamente in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 20 – STATISTICHE

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate e presentate dai vettori aerei designati alle proprie autorità aeronautiche -relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sarà oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 21 – CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti effettuano consultazioni, di tanto in tanto, allo scopo di garantire l'esecuzione e il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi Annessi.

2. Nel caso in cui una Parte Contraente consideri auspicabile modificare disposizioni del presente Accordo, in qualsiasi momento può proporre tali modificazioni per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tale modifica proposta possono avvenire sia verbalmente che in forma scritta e debbono, salvo diverso accordo, avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sia stata ricevuta da una delle Parti Contraenti.

3. Tutte le modificazioni al presente Accordo secondo quanto disposto al paragrafo 2 del presente Articolo entrano in vigore a mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.

4. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato.

2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 23 – CONFORMITA' ALLE CONVENZIONI MULTILATERALI

Qualora una convenzione o un accordo multilaterale generale in materia di trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e gli Annessi sono ritenuti conformemente emendati.

ARTICOLO 24 - RECESSO

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovrà essere inviata simultaneamente all'ICAO. In tal caso il presente accordo cesserà di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune accordo prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica ad ICAO.

ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, gli Annessi, ed ogni successivo emendamento sono registrati presso l'ICAO.

ARTICOLO 26 – ENTRATA IN VIGORE

Le Parti notificano reciprocamente, tramite canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure legali interne previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dalla data dell'ultima notifica.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kigali, il 20 agosto 2018, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Ruanda

ANNESSO I

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana:

Punti di partenza	**Punti intermedi**	**Punti in Italia**	**Punti oltre**
Punti in Italia	Tutti i punti	Kigali ed altri punti da scegliere liberamente	Tutti i punti

Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Ruanda:

Punti di partenza	**Punti intermedi**	**Punti nella Repubblica Italiana**	**Punti oltre**
Punti in Ruanda	Tutti i punti	Roma, Milano e due punti da scegliere liberamente	Tutti i punti

Note:

1. I vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli, omettere lo scalo nei punti sopraindicati, a condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all'interno dei rispettivi territori.

2. I punti intermedi, i punti oltre o i punti nel territorio dell'altra Parte Contraente possono essere operati senza limiti direzionali o geografici.

3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà possono essere concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.

4. Non è consentito il cabotaggio.

5. Sono consentiti diritti di scalo

ANNESSO II

ACCORDI DI COOPERAZIONE

1. I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni ad esercitare i servizi concordati possono operare gli stessi sulle rotte specificate, senza alcun vincolo geografico o direzionale, via tutti i punti, utilizzando anche aeromobili in locazione registrati in paesi terzi.

2. Nell'esercizio o nell'offerta di servizi ai sensi del presente Accordo, i vettori aerei designati di una Parte Contraente possono concludere accordi di cooperazione di marketing come accordi di *blocked space* o di *code-sharing* con:

   a) uno o più vettori aerei delle Parti Contraenti; e
   b) uno o più vettori aerei di un paese terzo, e
   c) un operatore di trasporto di superficie (terra o mare);

   a condizione che (i) il vettore che opera i servizi (*operating carrier*) detenga gli idonei diritti di traffico e (ii) i vettori che vendono i servizi (*marketing carriers*) detengano gli idonei diritti di rotta nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e (iii) gli accordi siano conformi ai requisiti in materia di sicurezza e concorrenza normalmente applicati a tali accordi.

3. Ciascun vettore aereo che abbia concluso accordi di *code sharing* ai sensi del presente paragrafo deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, rendere chiaro all'acquirente al momento della vendita quale vettore aereo opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale vettore aereo o vettori aerei l'acquirente stia stipulando una relazione contrattuale.

4. Ogni frequenza operata ai sensi di accordi di *code sharing* viene calcolata come frequenza del vettore che opera il servizio.

5. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno la facoltà di cambiare in uno o più punti sulle rotte specificate, utilizzando codici di volo uguali o diversi sui settori interessati.

6. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno la facoltà di impiegare, in connessione con il trasporto aereo di passeggeri e merci, ogni trasporto intermodale avente origine o destinazione in un punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti in vigore.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2413):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO (Governo CONTE-II) il 28 febbraio 2020.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 aprile 2020, con i pareri delle Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 27 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021.

Esaminato in Aula il 10 maggio 2021 e approvato il 12 maggio 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2220):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 24 maggio 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e Tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 maggio 2021 e il 2 novembre 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente l'11 gennaio 2022.

22G00015

LEGGE 18 febbraio 2022, n. **11**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

3. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 2 del 2022.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

7-*ter*. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera *a)*, le parole: «al comma 3: al primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, primo e secondo».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* *(Certificazioni verdi COVID-19)*. — 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:";

b) dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

"a-*bis*) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base: una delle certificazioni di cui al comma 2;

a-*ter*) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *a)*, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere *b)* e c-*bis*)"».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso"»;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis* *(Misure urgenti in materia di personale sanitario)*. — 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19".

Art. 4-*ter* *(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali)*. — 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. All'attuazione delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico di cui al comma 2 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati».

L'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

«Art. 5 *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o* test*, cosiddetto* green pass *base)*. — 1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) mense e *catering* continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*ter*.1 del presente decreto e dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2-*bis*" e "ai medesimi commi 1 e 2-*bis*" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base".

Art. 5-*bis* *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto* green pass *rafforzato)*. — 1. Dopo l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*.1 *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto* green pass *rafforzato)*. — 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-*ter*;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera *e)*, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo".

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: ", e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, le parole: "l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e" sono soppresse;

1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

2) al comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2," sono soppresse;

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata";

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 9, comma 10-*bis*, dopo la parola: "9-*bis*," è inserita la seguente: "9-*bis*.1,";

d) all'articolo 13, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "e 9-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 9-*bis* e 9-*bis*.1";

2) al terzo periodo, dopo le parole: "dell'articolo 9-*bis*" sono inserite le seguenti: ", al comma 3 dell'articolo 9-*bis*.1 e al comma 3-*bis* dell'articolo 5";

3) al quarto periodo, le parole: "e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 9-*bis*.1, comma 1, lettere *m)*, *n)* e *o)*, in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato".

Art. 5-*ter* *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)*. — 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 9-*ter*.1:

1) al comma 1:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base";

1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2";

c) all'articolo 9-*ter*.2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle

strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2".

Art. 5-*quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)*. — 1. All'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";

2) la lettera e-*bis*) è abrogata;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.

2-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al medesimo comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis";

d) al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

e) al comma 4, le parole: "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2-*bis* e 3".

Art. 5-*quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro)*. — 1. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";

b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-*sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari)*. — 1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76".

Art. 5-*septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)*. — 1. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-*ter*.1 e 9-*ter*.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";

b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-*octies (Modifiche alla disciplina degli spostamenti)*. — 1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base";

b) al comma 2-*sexies*, le parole: "Nelle zone bianche" sono sostituite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale"».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «Nel medesimo periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 10 febbraio 2022».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e* hospice*)*. — 1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52," e le parole: "muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

1-*ter*. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-*bis*, è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere *b)* e c-*bis*) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

1-*quater*. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

1-*quinquies*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

1-*sexies*. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.

1-*septies*. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo"».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)*. — 1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria";

b) al comma 4, dopo le parole: "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera *b)*, capoverso 6-*bis*, le parole: «convertito, con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» sono sostituite dalle seguenti: «e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;

al comma 2, le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» sono sostituite dalle seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico», le parole: «presso i "Covid Hotel"» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")» e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» è inserita la seguente: «locale».
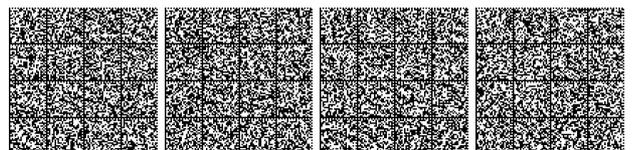
All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».

All'articolo 13:

al comma 4, le parole: «di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;

al comma 5, le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis (Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)*. — 1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

"f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli *standard* minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» è inserita la seguente: «iscritto».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono soppresse;

al comma 3, lettera *a)*, alle parole: «i cui dati» è premesso il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 16:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022"»;

al comma 2, dopo le parole: «il Commissario» è inserita la seguente: «straordinario», le parole: «commi 2, lettere a-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a-*bis*)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo, le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «68,7 milioni di euro per l'anno 2022»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-*bis* si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-*bis*, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Disposizioni finali)*. — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-*bis (Disciplina sanzionatoria)*. — 1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 18-*ter (Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18-*quater (Clausola di salvaguardia)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

All'allegato A, dopo il numero 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2488):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI e dal Ministro della salute Roberto SPERANZA (Governo Draghi-I) il 28 dicembre 2021.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 dicembre 2021, con i pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (industria, commercio, turismo), 11ª (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (igiene e sanità), 14ª (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, l'11, il 18 e il 19 gennaio 2022; il 3, l'8 e il 9 febbraio 2022.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3467):

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, l'11 febbraio 2022, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), X (attività produttive, commercio e turismo), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 14 febbraio 2022.

Esaminato in aula il 15 e il 16 febbraio 2022 e approvato definitivamente il 17 febbraio 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 65.

22G00018
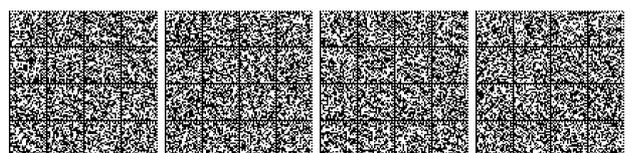
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, con godimento 15 settembre 2020 e scadenza 1° marzo 2041, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.456 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 8 settembre 2020, nonché 10 febbraio e 9 giugno 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 settembre 2020 e scadenza 1° marzo 2041;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sesta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, avente godimento 15 settembre 2020 e scadenza 1° marzo 2041. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 febbraio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,25% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.
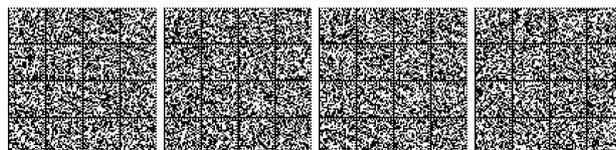
Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A01150

DECRETO 10 febbraio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle compo-

nenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.456 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 11 novembre 2021 nonché 12 gennaio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, avente godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 15 febbraio 2022, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 febbraio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di

Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A01151

DECRETO 10 febbraio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.456 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 14 dicembre 2021 e 12 gennaio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 febbraio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A01152

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2022.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;

Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute […] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;

Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da «rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che, in
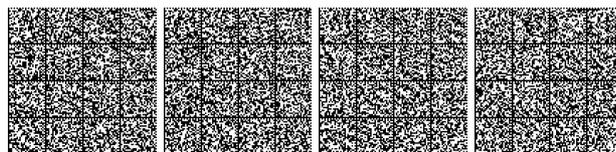
particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua metà, da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità»;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», in attuazione della citata legge n. 3 del 2018;

Considerato che la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ha pubblicato in data 19 maggio 2021 un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse, rivolto alle associazioni di pazienti;

Preso atto che, nonostante la proroga all'originario termine per la presentazione delle citate manifestazioni d'interesse da parte delle associazioni di pazienti, non risulta pervenuta alcuna istanza;

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 2, della legge del 14 agosto 2020, n. 113, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo con successivo decreto del Ministro della salute la nomina dei singoli rappresentanti;

Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021 (rep. atti n. 256/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio».

Art. 2.

Composizione

1. L'Osservatorio è composto da:

otto rappresentanti delle regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero della giustizia;

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

un rappresentante FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

un rappresentante FNOVI - Federazione nazionale ordini veterinari italiani;

un rappresentante FOFI - Federazione ordini farmacisti italiani;

un rappresentante CNOP - Consiglio nazionale ordine psicologi;

un rappresentante FNOPO - Federazione nazionale ordini professioni ostetriche;

un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

un rappresentante FNOPI - Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche;

un rappresentante ONB - Ordine nazionale dei biologi;

un rappresentante FNCF – Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;

un rappresentante CNOAS - Consiglio nazionale ordine assistenti sociali;

un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione medici dirigenti;

un rappresentante CIMO - Coordinamento italiano medici ospedalieri;

un rappresentante FASSID - Federazione patologi clinici, radiologi, medici del territorio, farmacisti, psicologi ed altri dirigenti;

un rappresentante AAROI EMAC - Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica;

un rappresentante FP CGIL - Funzione pubblica;

un rappresentante FVM - Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari;

un rappresentante FESMED - Federazione sindacale medici dirigenti;

un rappresentante Federazione CISL Medici;

un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione primari ospedalieri;

un rappresentante UIL FPL;

un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e dirigenti;

un rappresentante CIDA - Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità;

un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza pubblica;

un rappresentante CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;

un rappresentante CISL FP - Funzione pubblica;

un rappresentante FIALS - Federazione italiana autonomie locali e sanità;

un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni infermieristiche;

un rappresentante FSI - Federazione sindacati indipendenti;

un rappresentante NURSING UP - Sindacato infermieri italiani;

un rappresentante CGS - Confederazione generale sindacale;

un rappresentante USAE - Unione sindacati autonomi europei;

un rappresentante CSE - Confederazione indipendente sindacati europei;

un rappresentante FIMMG - Federazione italiana medici di medicina generale;

un rappresentante SNAMI - Sindacato nazionale autonomo medici italiani;

un rappresentante SM - Sindacato dei medici italiani;

un rappresentante CISL medici;

un rappresentante FIMP - Federazione italiana medici pediatri;

un rappresentante SIMPEF - Sindacato medici pediatri di famiglia;

un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione italiana pediatri - Sindacato italiano specialisti pediatri - Sindacato italiano nazionale specialisti pediatri;

un rappresentante SUMAI ASSOPROF - Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria;

un rappresentante FESPA - Federazione specialisti ambulatoriali;

un rappresentante FIASO - Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere;

un rappresentante FEDERSANITÀ - Confederazione Federsanità ANCI regionali.

2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l'Osservatorio è composto da:

un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;

un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Compiti e funzionamento

1. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in *équipe*;

f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta.

3. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attività.

Art. 4.

Durata

1. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
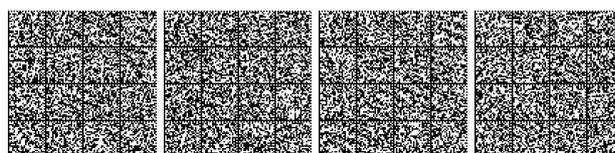
Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 286

22A01153

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 10 febbraio 2022.

Designazione del Terminal Bus Tibus (Roma) quale stazione di autobus che fornisce assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 169/2014;

Visto in particolare l'art. 12 del regolamento (UE) n. 181/2011, il quale dispone che gli Stati membri designano le stazioni di autobus in cui è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n. 169/2014:

l'art. 1, comma 3, che dispone che il regolamento n. 181/2011 si applica, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica;

l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, che definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;

l'art. 3, comma 7, che stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione, prevista al citato art. 12 del regolamento UE n. 181/2011, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 84/2015:

l'art. 2, comma 1, che prevede che le regioni e le province autonome comunichino alla Direzione generale per il trasporto stradale e per rintermodalità le stazioni di autobus da esse individuate;

l'art. 2, comma 2, in base al quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per rintermodalità sono designate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

Vista la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 84/2015, inviata alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da parte della Regione Lazio con nota n. 0971995 del 25 novembre 2021;

Tenuto conto che, secondo quanto contenuto nella citata nota della Regione Lazio, il Terminal Bus Tibus, sito in Roma al largo Mazzoni, risulta congruente con i criteri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 84/2015;

Designa

ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, la stazione di autobus Tibus, sita in Roma a largo Mazzoni, s.n.c., il cui ente di gestione risulta essere alla odierna data la Tibus S.r.l.

Per gli effetti è aggiornato l'elenco, allegato al presente decreto di cui è parte integrante, delle stazioni di autobus nelle quali, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 181/2011, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza almeno
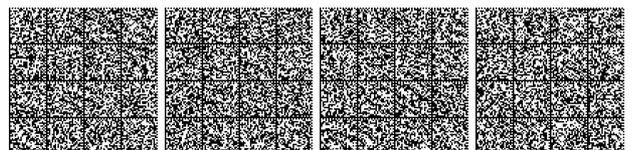
nella misura specificata nella parte *a)* dell'allegato I al regolamento n. 181/2011 alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

Roma, 10 febbraio 2022

Il direttore generale: DI SANTO

ALLEGATO

Elenco delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, designate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169:

1) Terminal Romano, sito in Crotone alla via G. Di Vittorio, n. 25;

2) Terminal Bus Lampugnano, sito in Milano alla via Giulio Natta;

3) Terminal bus Tibus, sito in Roma in largo Guido Mazzoni.

22A01133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 febbraio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 111/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 24 febbraio 2021, con la quale la società Merck Sharp & Dohme B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 15-17 dicembre 2021;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale KEYTRUDA (pembrolizumab):

«Carcinoma del colon-retto (CRC)

"Keytruda" in monoterapia è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon-retto con elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H, microsatellite *instability-high*) o con *deficit* di riparazione del *mismatch* (dMMR, *mismatch repair deficient)* negli adulti»

è rimborsata come segue.

Confezione

«25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino

A.I.C. n. 044386023/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.798,34;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.268,78.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'inserimento nel Fondo per i farmaci innovativi oncologici;

non applicazione delle riduzioni di legge, di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* – all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 .

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01083

DETERMINA 8 febbraio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lonsurf». (Determina n. 112/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48,

comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 22 novembre 2019, con la quale la società Les Laboratoires Servier ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Lonsurf» (trifluridina, combinazioni);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 07-09 e 12 luglio 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 15-17 dicembre 2021;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale LONSURF (trifluridina, combinazioni):

«"Lonsurf" è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma gastrico metastatico incluso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che sono stati precedentemente trattati con almeno due precedenti regimi di trattamento sistemico per malattia avanzata.»

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«20 mg/8,19 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister AL/A» 20 compresse

A.I.C. n. 044856045/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 733,33;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.210,29;

«15 mg/6,14 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister AL/AL» 60 compresse

A.I.C. n. 044856033/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.200,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.630,88;

«15 mg/6,14 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister AL/AL» 20 compresse

A.I.C. n. 044856019/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 733,33;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.210,29;

«20 mg/8,19 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister AL/AL» 60 compresse

A.I.C. n. 044856060/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.200,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.630,88.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lonsurf» (trifluridina, combinazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01084

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 8 febbraio 2022.

Soppressione dell'articolo 15 del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 240/2022).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta dell'8 febbraio 2022, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori consiglieri Angela Tomasicchio e Antonio Gaetani;

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Rilevato che l'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 contiene la disciplina sostanziale e prevede espressamente le sanzioni disciplinari cui sono soggetti i giudici tributari, individuandole in: ammonimento, censura, sospensione, incapacità ad esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico;

Tenuto conto che l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 detta, invece, norme concernenti il procedimento disciplinare, rinviando, al comma 7, per quanto non diversamente contemplato, ed in quanto compatibili, alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari;

Rilevato, dunque, che la fonte di rango primario non contiene previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelaci;

Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nella versione vigente, approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria con delibera del 24 novembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 283 del 4 dicembre 2015;

Considerato che il regolamento suindicato agli articoli 13, 14 e 15 ha inserito nel procedimento disciplinare la misura della sospensione cautelare facoltativa (art. 13), la misura della sospensione cautelare obbligatoria (art. 14) e la misura dell'esonero temporaneo (art. 15); rilevato, in particolare, che l'art. 15 del suddetto regolamento prevede l'applicazione della misura dell'esonero temporaneo come una conseguenza meramente automatica e vincolata, sottratta al sindacato discrezionale del Consiglio, neppure sottoposta, per tale ragione, a garanzie procedimentali, rigorosamente applicata al verificarsi del rinvio a giudizio del giudice tributario per i gravi reati di cui agli articoli 314 c.p., 316 c.p., 316-*bis* c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p.;

Rilevato che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, richiamato dall'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 545/1992, le misure cautelaci si esauriscono, per quanto qui di interesse, nella sospensione cautelare obbligatoria e nella sospensione cautelare facoltativa, mentre non è prevista misura analoga a quella introdotta e disciplinata dall'art. 15 del regolamento disciplinare del CPGT (esonero temporaneo);

Tenuto conto che per gli stessi gravi reati elencati all'art. 15 del regolamento disciplinare, qualora il giudice sia destinatario di provvedimento custodiate o interdittivo, ovvero qualora il giudice riporti condanna anche non definitiva, l'art. 14 del regolamento disciplinare prevede la sospensione obbligatoria quale misura cautelare;

Considerato che la misura cautelare della sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 13 del regolamento disciplinare, è suscettibile di applicazione immediata, a semplice ricevimento della notizia dell'esistenza di un procedimento penale a carico del giudice, con garanzie difensive e di contraddittorio con l'interessato, e previa acquisizione dell'esercizio della azione da parte dei titolari, ma può ben essere disposta anche nel corso del procedimento penale, ove la evoluzione istruttoria, ed eventualmente il rinvio a giudizio, consentano migliore ponderazione della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al giudice;

Valutato, quindi, che la misura dell'esonero temporaneo di cui all'art. 15 del regolamento disciplinare non sia effettivamente, in concreto e per quanto appreso dalla esperienza pratica, davvero utile a soddisfare la esigenza di tutela della credibilità del giudice, né utile a garantire la astensione del giudice dallo svolgimento della attività, posto che tale garanzia è già fornita dall'art. 13 e dall'art. 14 del regolamento, né, per il tempo trascorso e la mancanza di misure interdittive o custodiali, così allarmante da impedire la partecipazione difensiva dell'interessato;

Ritenuto che la non utilità della norma sia confermata dalla circostanza che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria non è prevista misura analoga a quella dell'esonero temporaneo;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1813-2021 con la quale è stato annullato l'anzidetto art. 15 del regolamento disciplinare nella parte in cui stabilisce l'automaticità dell'esonero temporaneo del giudice tributario in caso di rinvio a giudizio per alcuno dei delitti sopra citati, in quanto, secondo il G.A. il predetto e contestato articolo ha «l'effetto di introdurre un'ulteriore ipotesi di sospensione obbligatoria, non espressamente prevista dalla legge, asseritamente non disciplinare, collegata alla mera ricorrenza del rinvio a giudizio del magistrato tributario per una delle fattispecie di reati ivi previste, applicata a prescindere da qualsiasi valutazione circa la gravità dei fatti, la loro rilevanza circa la personalità dell'imputato, la loro incidenza in termini di ripercussioni per l'ufficio, il loro carattere risalente nel tempo», risultando il suddetto effetto «palesemente in contrasto con i principi di gradualità, congruenza e proporzionalità che devono sempre accompagnare le reazioni a contenuto afflittivo dell'ordinamento giuridico»;

Vista la nota n. 17892 del 23 dicembre 2021, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, esprimendo le proprie valutazioni su richiesta dalla Commissione Contenzioso di questo Consiglio in ordine ai contenuti della sopracitata sentenza, così conclude: «Alla luce della disciplina vigente per la magistratura ordinaria e dell'interpretazione fornita dal giudice di legittimità, che comun-

que prevede la sospensione obbligatoria solo nel caso di sottoposizione a misura cautelare e che, in ogni caso, richiede una valutazione da parte dell'organo dei fatti contestati, appare difficilmente sostenibile di fronte al Consiglio di Stato la conformità ai principio di proporzionalità dell'art. 15 del citato regolamento»;
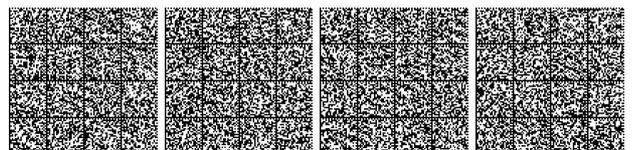
Considerato, da ultimo, che a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 4 novembre 2021, n. 173, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, è stato riaffermato come principio universale dell'Unione europea quello della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

Per tutto quanto sopra premesso, con la maggioranza qualificata dei votanti di cui all'art. 20 del regolamento disciplinare;

Delibera:

L'art. 15 del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con deliberazione del 24 novembre 2015, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2015 - Serie generale - n. 283, è soppresso.

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si dispone altresì, la tempestiva pubblicazione sul sito del CPGT del testo del regolamento, coordinato della suddetta modifica.

Il vice presidente: GAETANI

22A01134

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021)**, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44)**, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

«7-bis. *La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.*

7-ter. *Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena»;*

b) *all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».*

Art. 3.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

b) al comma 4-*bis* le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 3 - bis

Certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:»;*

b) *dopo la lettera* a) *sono inserite le seguenti:*

«a-bis*) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;*

a-ter*) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera* a)*, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere* b) *e c*-bis*)».*

Art. 4.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, *pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 52 del 2 marzo 2021*, trova applicazione anche in zona bianca.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis*. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da con-certo, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso».*

3. (Soppresso).

Art. 4 - bis

Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID 19».

Art. 4 - ter

Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione

individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. All'attuazione delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico di cui al comma 2 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 5.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base

*1. All'articolo 9-*bis *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) *mense e catering continuativo su base contrattuale;*

b) *concorsi pubblici;*

c) *corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*ter.*1 del presente decreto e dall'articolo 4-*ter *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;*

b) *i commi 2 e 2-*bis *sono abrogati;*

c) *al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2-*bis*» e «ai medesimi commi 1 e 2-*bis *» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « al comma 1 » e « al medesimo comma 1 » e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;*

d) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».*

Art. 5 - bis

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato

*1. Dopo l'articolo 9-*bis *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:*

*«Art. 9-*bis.*1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato) — 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:*

a) *servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*;*

b) *alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;*

c) *musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*;*

d) *piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;*

e) *sagre e fiere, convegni e congressi;*

f) *centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;*

g) *centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*

h) *feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;*

i) *attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-*ter*;*

l) *impianti di risalita con finalità turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;*

m) *partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*

n) *attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;*

o) *partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID- 19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e)*, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.*

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo».

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5:*

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono soppresse;

1.2) al terzo periodo, le parole: «l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e » sono soppresse;

1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

2) al comma 1-bis*, secondo periodo, le parole: « esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19 di cui all'articolo 9, comma 2, » sono soppresse;*

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata »;

b) *all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;*

c) *all'articolo 9, comma 10*-bis*, dopo la parola: «9*-bis*,» è inserita la seguente: «9*-bis*.1,»;*

d) *all'articolo 13, comma 1:*

1) al primo periodo, le parole: « e 9-bis *» sono sostituite dalle seguenti: « , 9*-bis *e 9*-bis*.1 »;*

2) al terzo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 9-bis *» sono inserite le seguenti: « , al comma 3 dell'articolo 9*-bis*.1 e al comma 3*-bis *dell'articolo 5 »;*

3) al quarto periodo, le parole: «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 9-bis*.1, comma 1, lettere* m)*,* n) *e* o)*, in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato».*

Art. 5 - ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 9*-ter *è abrogato;*

b) *all'articolo 9*-ter*.1:*

1) al comma 1:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »;

1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter*, comma 1, lettera* a)*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;*

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;*

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*« 4-*bis. *Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2 »;*

c) *all'articolo 9-*ter.*2:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione colle-gate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*ter, *comma 1-*bis, *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 »;*

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;*

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*«3-*bis. *Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2».*

Art. 5 - quater

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto

*1. All'articolo 9-*quater *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:»;

*2) la lettera e-*bis*) è abrogata;*

b) *dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*«2-*bis. *Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.*

2-ter. *A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;*

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-*bis*»;*

d) *al comma 3-*bis, *le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;*

e) *al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-*bis *e 3».*

Art. 5 - quinquies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 9-quinquies *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022 » e le parole: « la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.*1 e 9*-ter.*2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4*-bis, *4*-ter, *4*-quater *e 4*-quinquies *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;*

b) *al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022».*

Art. 5 - sexies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari

1. All'articolo 9-sexies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole: la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;*

b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4*-bis, *4*-ter, *4*-quater *e 4*-quinquies *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».*

Art. 5 - septies

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

1. All'articolo 9-septies *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.*1 e 9*-ter.*2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4*-bis, *4*-ter, *4*-quater *e 4*-quinquies *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;*

b) *al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».*

Art. 5 - octies

Modifiche alla disciplina degli spostamenti

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;*

b) *al comma 2*-sexies*, le parole: «Nelle zone bianche» sono sostituite dalle seguenti: «Su tutto il territorio nazionale».*

Art. 6.

Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

2. *Fino al 10 febbraio 2022*, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Art. 7.

Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

1. All'articolo 1-bis *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,» e le parole: «muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis*. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.*

1-ter*. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1*-bis*, è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere* b) *e c*-bis*) del comma 2 dell'articolo 9 del*

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

1-quater. *I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1*-bis *e 1*-ter. *Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.*

1-quinquies. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1*-bis, *1*-ter *e 1*-quater *è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2*-bis, *del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.*

1-sexies. *A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1*-bis *e 1*-ter. *Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.*

1-septies. *Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo».*

Art. 8.

Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».*

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, *comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.*

Art. 9.

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 1-*bis*, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».

2. All'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1*, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 10.

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
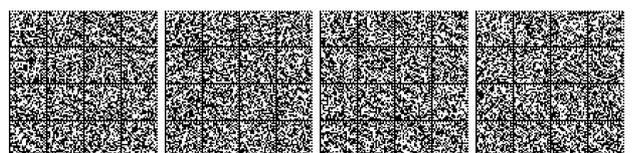
n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, *convertito, con modificazioni*, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera *b)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera *e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, *al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico*, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario *presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (« Covid Hotel »)* previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria *locale* competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Art. 12.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri*, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,* si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 13.

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.

4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale *di cui al comma 3 del presente articolo* e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, *pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 13 - bis

Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

*1. All'articolo 58, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:*

*«f-*ter*) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria».*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro tren-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.*

Art. 14.

Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione *delle proiezioni* dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale *iscritto*, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 15.

Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché il servizio di assistenza tecnica».

3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis*. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».*

2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario *straordinario* di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, *comma 2, lettera a*-bis*)*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2-bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.*

Art. 17.

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *fino al 31 marzo 2022*. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di *68,7 milioni di euro per l'anno 2022*.

2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa *di cui al secondo periodo* del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

3-bis. *Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7*-bis, *del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.*

3-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3*-bis *si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, *pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

c) *quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

d) *quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.*

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.*

2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

Art. 18 - bis

Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, *del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.*

Art. 18 - ter

Disposizioni finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18 - quater

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
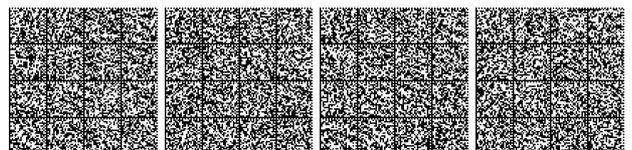
ALLEGATO *A*

(articolo 16)

1. Articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

3. Articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

4. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali

5. Articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

6. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

*6-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni per il trasporto pubblico locale.*

7. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

8. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

9. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

10. Articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

11. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

13. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

14. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici

15. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

16. Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile

17. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

18. Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

19. Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio

20. Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare

21. Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

22. Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie.

22A01279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiotropio Elpen»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 21/2022 del 7 febbraio 2022

Procedura europea: NL/H/4920/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOTROPIO ELPEN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: Elpen Pharmaceutical Co. Inc. con sede e domicilio fiscale in 95 Marathonos Ave., 19009, Pikermi, Attica, Grecia.

Confezioni:

«10 microgrammi polvere per inalazione pre-dosata» 1 dispositivo di inalazione elpenhaler® contenente 30 strip monodose in PAP/PET/AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 049715016 (in base 10) 1HF5U8 (in base 32);

«10 microgrammi polvere per inalazione pre-dosata» 2 dispositivi di inalazione elpenhaler® contenenti ciascuno 30 strip monodose in PAP/PET/AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 049715028 (in base 10) 1HF5UN (in base 32);

«10 microgrammi polvere per inalazione pre-dosata» 3 dispositivi di inalazione elpenhaler® contenenti ciascuno 30 strip monodose in PAP/PET/AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 049715042 (in base 10) 1HF5UQ (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione pre-dosata

Validità prodotto: due anni.

Dopo la prima apertura dell'astuccio di alluminio, usare entro sessanta giorni.

Condizioni particolari di conservazione

Questo medicinale non richiede condizioni di conservazione a particolari temperature.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. Dopo la prima apertura dell'astuccio di alluminio, usare entro sessanta giorni. Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Scrivere la data della prima apertura dell'astuccio sull'adesivo fornito sull'astuccio. Posizionare l'adesivo alla base del dispositivo. Gettare l'astuccio di alluminio e la bustina di essiccante.

Composizione:

Principio attivo:

Ogni *strip* con blister monodose contiene 16 microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato equivalenti a 13 microgrammi di tiotropio.

La dose erogata (la dose che viene rilasciata dal boccaglio di Elpenhaler) è 10 microgrammi di tiotropio.

Eccipienti:

Lattosio monoidrato (che può contenere piccole quantità di proteine del latte).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc, 95 Marathonos Ave., Pikermi, Attiki, 19009, Grecia

Indicazioni terapeutiche:

Tiotropio è indicato per la terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01085

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Ezetimibe Tecnimede».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 22/2022 del 7 febbraio 2022

Procedura europe: PT/H/2444/001-003/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «ROSUVASTATINA E EZETIMIBE TECNIMEDE», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma(e) farmaceutica(he), dosaggio(i) e confezione(i) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. con sede e domicilio fiscale in Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710 - 089 Sintra - Portogallo.

Confezioni:

«5 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister opa/pvc/al

A.I.C. n. 048412011 (in base 10) 1G5FCC (in base 32)

«5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister opa/pvc/al

A.I.C. n. 048412023 (in base 10) 1G5FCR (in base 32)

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister opa/pvc/al

A.I.C. n. 048412035 (in base 10) 1G5FD3 (in base 32)

«20 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister opa/pvc/al

A.I.C. n. 048412047 (in base 10) 1G5FDH (in base 32)

Principio attivo

ogni capsula rigida contiene 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio) e 10 mg di ezetimibe.

ogni capsula rigida contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio) e 10 mg di ezetimibe.

ogni capsula rigida contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio) e 10 mg di ezetimibe.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A., Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710 - 089 Sintra, Portogallo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C., è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data Comune di rinnovo europeo (CRD) 8 settembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01086

Rettifica dell'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 2/2022 del 13 gennaio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diazepam EG Stada».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 25/2022 del 7 febbraio 2022

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 2/2022 del 13 gennaio 2022, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «DIAZEPAM EG STADA»;

laddove è riportato:

Classificazione ai fini della fornitura

Per le seguenti confezioni è adottata la classificazione ai fini della fornitura RR-Medicinale soggetto a prescrizione

A.I.C. n. 049712159 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712161 - «5 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712197 - «5 mg compresse» 25 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712209 - «5 mg compresse» 25x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712173 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712185 - «5 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712298 - «5 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe

A.I.C. n. 049712300 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712312 - «10 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712324 - «10 mg compresse» 25 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712336 - «10 mg compresse» 25x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712348 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712351 - «10 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712449 - «10 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe

Per le seguenti confezioni è adottata la classificazione ai fini della fornitura RNR-Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

A.I.C. n. 049712211 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712223 - «5 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712235 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712247 - «5 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712250 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712262 - «5 mg compresse» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712274 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712286 - «5 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712363 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712375 - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712387 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712399 - «10 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712401 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712413 - «10 mg compresse» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712425 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712437 - «10 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Per le seguenti confezioni è adottata la classificazione ai fini della fornitura RR-Medicinale soggetto a prescrizione

A.I.C. n. 049712019 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712021 - «2 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712033 - «2 mg compresse» 25 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712045 - «2 mg compresse» 25x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712058 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712060 - «2 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712159 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712161 - «5 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712197 - «5 mg compresse» 25 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712209 - «5 mg compresse» 25x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712173 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712185 - «5 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712298 - «5 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe

A.I.C. n. 049712300 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712312 - «10 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712324 - «10 mg compresse» 25 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712336 - «10 mg compresse» 25x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712348 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712351 - «10 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712449 - «10 mg compresse» 20 compresse in flacone hdpe

Per le seguenti confezioni è adottata la classificazione ai fini della fornitura RNR-Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

A.I.C. n. 049712072 - «2 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712084 - «2 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712096 - «2 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712108 - «2 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712110 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712122 - «2 mg compresse» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712134 - «2 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712146 - «2 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712211 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712223 - «5 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712235 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712247 - «5 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712250 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712262 - «5 mg compresse» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712274 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712286 - «5 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712363 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712375 - «10 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712387 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712399 - «10 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712401 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712413 - «10 mg compresse» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

A.I.C. n. 049712425 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc

A.I.C. n. 049712437 - «10 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/pvc

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6, 20136 Milano Italia

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01087

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asmanex».

Estratto determina AAM/PPA n. 119/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizza il seguente worksharing tipo II C.I.z):

C.I.z), allineamento delle Informazioni sul Prodotto di Asmanex con il Company Core Data Sheet (CCDS), che è stato aggiornato per recepire le Linee Guida del 2019 della Global Initiative for Asthma (GINA) in merito al risciacquo della bocca con acqua dopo l'uso del prodotto. Adeguamento alla versione corrente del QRD template, modifiche editoriali minori.

Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Il suddetto worksharing è relativo al medicinale «ASMANEX» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

036685016 - «200 microgrammi polvere per inalazione» 30 erogazioni

036685028 - «200 microgrammi polvere per inalazione» 60 erogazioni

036685030 - «400 microgrammi polvere per inalazione» 14 erogazioni

036685042 - «400 microgrammi polvere per inalazione» 30 erogazioni

036685055 - «400 microgrammi polvere per inalazione» 60 erogazioni

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: SE/H/1822/WS/052 (SE/H/xxxx/WS/393)

Codice pratica: VC2/2020/384

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l (codice fiscale 00422760587)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01088

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Hexal».

Estratto determina AAM/PPA n. 120/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.2.b), allineamento al reference product Unat® RR, Unat® Cor, Unat® 10 Tabletten, MEDA Pharma GmbH & comma KG

Modifica dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.5, 6.6, 8, 9, 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Aggiornamento degli stampati alla versione corrente del QRD template e modifiche editoriali minori.

La suddetta variazione è relativa al medicinale «TORASEMIDE HEXAL» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.

036487104 «10 mg compresse» 10 compresse in blister al/al

036487015 «10 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487179 «10 mg compresse» 100 compresse in blister al/al

036487080 «10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487116 «10 mg compresse» 14 compresse in blister al/al

036487027 «10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487128 «10 mg compresse» 20 compresse in blister al/al

036487039 «10 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487130 «10 mg compresse» 28 compresse in blister al/al

036487041 «10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487142 «10 mg compresse» 30 compresse in blister al/al

036487054 «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487181 «10 mg compresse» 400 (20x20) compresse in blister al/al

036487092 «10 mg compresse» 400 (20x20) compresse in blister pvc/pvdc/al

036487155 «10 mg compresse» 50 compresse in blister al/al

036487066 «10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

036487167 «10 mg compresse» 56 compresse in blister al/al

036487078 «10 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: SE/H/0361/003/II/047

Codice pratica: VC2/2020/51

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01089

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pulmotec».

Estratto determina AAM/PPA n. 121/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizza un grouping di n. 3 variazioni tipo II C.I.z) + una variazione tipo II C.I.4):

modifica paragrafi 4.2, 4.6, 4.8, 5.1, 6.1, 11, 12 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento delle etichette alla versione corrente del QRD template.

Il suddetto grouping di variazioni è relativo al medicinale «PULMOTEC» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.

034545018 - «crogiolo di grafite per la preparazione della sospensione per inalazione technegas» 5 blister pvc/cartone da 10 crogioli da 135 microlitri

034545020 - «crogiolo di grafite per la preparazione della sospensione per inalazione technegas» 5 blister pvc/cartone da 10 crogioli da 300 microlitri

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: FR/H/149/001/II/24/G

Codice pratica: VC2/2019/202

Titolare A.I.C.: Cyclomedica Ireland Limited

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01090

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trefostil».

Estratto determina AAM/PPA n. 122/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, per allineamento all'ultima versione del Company Core Data Sheet.

Adeguamento alla linea guida eccipienti (Annex to the EC guideline on «Excipients in the labelling and package leaflet of MP for human use» rif. EMA/CHMP/302620/2017/EN Rev. 1 del 22 novembre 2019) e alla versione corrente del QRD Template.

Modifiche editoriali minori ai paragrafi 4.1 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale «TREFOSTIL» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.

040777031 - «50 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone pet 60 ml con pipetta graduata ps/pe e dosatore a pompa con applicatore

040777043 - «50 mg/ml soluzione cutanea» 3 flaconi pet 60 ml con pipetta graduata ps/pe e dosatore a pompa con applicatore

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: FR/H/0446/001/II/018

Codice pratica: VC2/2021/133

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S. (codice fiscale 01538130152).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01091

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ancilleg».

Estratto determina AAM/PPA n. 123/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.6), modifica del paragrafo 4.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserimento di una specifica all'indicazione «ipercolesterolemia primaria».

Il testo è modificato come segue:

da:

«Le capsule rigide di Ancilleg sono indicate in aggiunta alla dieta per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi.»

a:
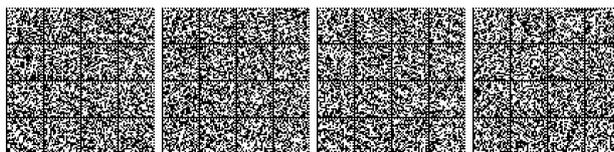
«Le capsule rigide di Ancilleg sono indicate in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi.»

grouping di n. 2 variazioni tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per inserimento di nuove informazioni di sicurezza rilevanti su ezetimibe e atorvastatina.

Adeguamento alla versione corrente del QRD template.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale «ANCILLEG» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.

047583012 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583024 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583036 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 70 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583048 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 80 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583051 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583063 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583075 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 120 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583087 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 30 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583099 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 60 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583101 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 70 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583113 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 80 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583125 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 90 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583137 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 100 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583149 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 120 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583152 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 30 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583164 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 60 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583176 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 70 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583188 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 80 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583190 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 90 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583202 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 100 capsule in blister opa/al/pvc/al

047583214 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 120 capsule in blister opa/al/pvc/al

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: NL/H/4530/001-003/II/008; NL/H/4530/001-003/II/007/G

Codici pratiche: VC2/2021/221-VC2/2021/220

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. in ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01092

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortasint».

Estratto determina AAM/PPA n. 124/2022 del 9 febbraio 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2793.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società società Konpharma S.r.l. con sede legale in Via della Valle Pietro, 1, 00193 Roma, codice fiscale 08578171004.

Medicinale «FORTASINT».

Confezioni:

12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide confezione da 100 capsule + erogatore

A.I.C. 036213027

12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide confezione da 60 capsule + erogatore;

A.I.C. 036213015

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01093

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plaquenil».

Estratto determina AAM/PPA n. 125/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), implementazione di importanti informazioni di sicurezza sulla genotossicità a seguito di procedura WS;

tipo IB C.I.z), adeguamento alla comunicazione AIFA (Ufficio di farmacovigilanza) a seguito del rinnovo FVRN/2010/1141;

tipo IB C.I.z), implementazione di importanti informazioni di sicurezza a seguito della procedura EMA/PRAC/654447/2020 (EPITT n. 19572).

Modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 6.2, 8, 9, 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale PLAQUENIL nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 013967056 - «200 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DK/H/xxxx/WS/156.

Codici pratiche: VC2/2020/493-N1B/2020/1265-N1B/2021/349.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01094

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 128/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizza il seguente *worksharing*:

variazione tipo IA A.7, soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

variazione tipo IA A.7, soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

variazione tipo II B.II.a.3 modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito *b)* altri eccipienti 2. modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale: rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E 171), lattosio monoidrato, macrogol 4000;

variazione tipo IB B.II.b.3 modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

variazione tipo IB B.II.b.3 modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito *z)* altra variazione;

variazione tipo IA B.II.b.5 modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito *c)* soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;

variazione tipo IA B.II.b.5 modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito *c)* soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;

variazione tipo IA B.II.b.5 modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito *c)* soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;

variazione tipo IB B.II.b.5 modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito *z)* altra variazione;

variazione tipo IB B.II.b.5 modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito *z)* altra variazione;

variazione tipo II B.II.d.1 modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *e)* modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

variazione tipo IB B.II.d.1 modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *z)* altra variazione;

variazione tipo IB B.II.d.1 modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito *z)* altra variazione;

variazione tipo IA B.II.e.1 modifica del confezionamento primario del prodotto finito *b)* modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore 3. soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica: eliminazione del flacone da 30 compresse in HDPE;

variazione tipo IAIN B.III.1 presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo *a)* certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea 3. nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante: aggiunta del produttore di azitromicina diidrato;

Conseguente modifica dei paragrafi 2, 3, 4.3, 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Il suddetto *worksharing* è relativo al medicinale AZITROMICINA SANDOZ nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.:

037600044 - «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600057 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600069 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600071 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600083 - «500 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600095 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600107 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037600119 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/497 (NL/H/4670/002/II/050/G).

Codice pratica: VC2/2020/622.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale 00795170158).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01095

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Produxen».

Estratto determina AAM/PPA n. 130/2022 del 9 febbraio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/1119.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 - Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: PRODUXEN.

Confezioni:

«0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC(TRIPLEX)/AL - A.I.C. 044106019;

«0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC(TRIPLEX)/AL - A.I.C. 044106021;

«0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC(TRIPLEX)/AL - A.I.C. 044106033;

«0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC(TRIPLEX)/AL - A.I.C. 044106045;

«0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC(TRIPLEX)/AL - A.I.C. 044106058;

alla società S&R F.a.r.maceutici S.p.a. con sede legale in via dei Pioppi n. 2 - 06083 - Bastia Umbra - Perugia, codice fiscale 03432890543.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01096

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse».

Estratto determina AAM/PPA n. 135/2022 del 9 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale ACTILYSE (A.I.C. 026533) per le seguenti forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 026533051 - «20 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml;

A.I.C.: 026533048 - «50 mg/50 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 50 ml.

N.1 variazione di tipo II, B.II.e.1.a) 3: Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: Introduzione di un nuovo tappo in sostituzione del tappo attualmente autorizzato.

N.2 variazioni di tipo IB, B.II.e).7. *b)*: Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo) - Sostituzione o aggiunta di un fornitore:

modifica dell'indirizzo del fornitore del tappo;

modifica dell'indirizzo del fornitore della capsula di alluminio.

N.3 variazioni di tipo IA, B.II.e) 2. *c)*: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto): Modifiche dei parametri di specifica del confezionamento primario del prodotto finito.

N.1 variazione di tipo IA, B.II.e) 6. *b)*: Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)] - Modifica che non incide sulle informazioni relative al prodotto: Modifica della dimensione della capsula di alluminio.

N.1 variazione di tipo IB, B.III.2.z): Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - Altra variazione : Introduzione nel dossier del riferimento alla monografia di Ph. Eur.

Si autorizzano pertanto le modifiche al paragrafo n. 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ai paragrafi n. 2 e 6 del foglio illustrativo ed al paragrafo n. 3 dell'etichettatura.

Aggiornamento dei paragrafi n. 12 e 14 delle etichette del confezionamento secondario e della Blue Box.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2021/263.

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/955.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a (codice SIS 1436).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01097

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palmeux».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 26 dell'8 febbraio 2022

Procedura europea n. DK/H/3070/001-005/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALMEUX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Amdipharm Limited, con sede legale e domicilio fiscale in, 3 Burlington Road, Dublin 4, - Temple Chambers, Dublino, Irlanda (IE).

Confezione: «25 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa in COC + due aghi di sicurezza - A.I.C. n. 049737012 (in base 10) 01HFVN (in base 32).

Confezione: «50 MG sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa in COC + due aghi di sicurezza - A.I.C. n. 049737024 (in base 10) 1HFVB0 (in base 32).

Confezione: «75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa in COC + due aghi di sicurezza - A.I.C. n. 049737036 (in base 10) 1HFVBD (in base 32).

Confezione: «100 MG sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa in COC + due aghi di sicurezza - A.I.C. n. 049737048 (in base 10) 1HFVBS (in base 32).

Confezione: «150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa in COC + due aghi di sicurezza - A.I.C. n. 049737051 (in base 10) 1HFVBV (in base 32).

Principio Attivo: Paliperidone palmitato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia

Pharmathen S.A

Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).
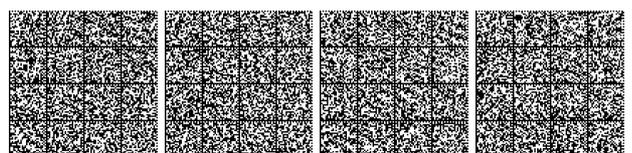
Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 settembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01098

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Adalat Crono» ed «Enterogermina».

Con determina aRM - 20/2022 - 3884 del 28 gennaio 2022 è stata revocata, su rinuncia della Farmavox S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinali:

ADALAT CRONO:

confezione: 045191018;

descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

ENTEROGERMINA:

confezione: 042993030;

descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml;

paese di provenienza: Ungheria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01138

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Tobramicina Sun», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 127/2022 del 9 febbraio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA SUN:

confezioni A.I.C. n.:

044611010 - «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale in LDPE da 5 ml;

044611022 - «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 112 fiale in LDPE da 5 ml;

044611034 - «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 168 fiale in LDPE da 5 ml;

titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. con sede legale Polaris Avenue 87, 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: NL/H/3560/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2021/57,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 dicembre 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01139

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 139/2022 dell'11 febbraio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/2-MC1/2022/41-MC1/2022/42-MC1/2022/43-MC1/2022/44.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Meda Pharma S.p.a. con sede legale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 00846530152:

medicinale: ASTEPRO;

confezioni:

«1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con pompa spray - A.I.C. 042362057;

«1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 17 ml con pompa spray - A.I.C. 042362069;

«1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con pompa spray - A.I.C. 042362071;

«1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 22 ml con pompa spray - A.I.C. 042362083;

«1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 5 ml con pompa spray - A.I.C. 042362044;

medicinale: MUSE;

confezioni:

«1000 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste - A.I.C. 034376208;

«1000 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste - A.I.C. 034376196;

«125 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste - A.I.C. 034376145;

«125 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste - A.I.C. 034376133;

«250 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste - A.I.C. 034376160;

«250 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste - A.I.C. 034376158;

«500 mcg bastoncini uretrali» 10 bastoncini in buste - A.I.C. 034376184;

«500 mcg bastoncini uretrali» 2 bastoncini in buste - A.I.C. 034376172;

1 bastoncino uretrale 1000 mcg in buste - A.I.C. 034376107;

1 bastoncino uretrale 125 mcg in buste - A.I.C. 034376018;

1 bastoncino uretrale 250 mcg in buste - A.I.C. 034376044;

1 bastoncino uretrale 500 mcg in buste - A.I.C. 034376071;

3 bastoncini uretrali 1000 mcg in buste - A.I.C. 034376119;

3 bastoncini uretrali 125 mcg in buste - A.I.C. 034376020;

3 bastoncini uretrali 250 mcg in buste - A.I.C. 034376057;

3 bastoncini uretrali 500 mcg in buste - A.I.C. 034376083;

6 bastoncini uretrali 1000 mcg in buste - A.I.C. 034376121;

6 bastoncini uretrali 125 mcg in buste - A.I.C. 034376032;

6 bastoncini uretrali 250 mcg in buste - A.I.C. 034376069;

6 bastoncini uretrali 500 mcg in buste - A.I.C. 034376095;

medicinale: DYGARO;

confezioni:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. 041809031;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni - A.I.C. 041809017;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni - A.I.C. 041809029;

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. 041809043;

medicinale: FASTJEKT;

confezioni:

«150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 iniettore da 2 ml - A.I.C. 042416014;

«150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 iniettori da 2 ml - A.I.C. 042416026;

«300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 iniettore da 2 ml - A.I.C. 042416038;

«300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 iniettori da 2 ml - A.I.C. 042416040;

medicinale: ZIDOVAL;

confezione: tubo/ AL da 40 g gel vaginale 0,75% con 5 applicatori - A.I.C. 034942019;

alla società Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15 - Dublino - Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01140

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colchicina Ria»

Estratto determina AAM/PPA n. 140/2022 dell'11 febbraio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/716.

Cambio nome: C1B/2021/2047.

N. procedura: IT/H/0791/001/IB/001.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ria Generics Limited, con sede legale in 36 Ingleby Way, SM6 9LR Wallington - Surrey - UK:

medicinale: COLCHICINA RIA;

confezioni:

«1000 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 045978018;

«1000 microgrammi compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 045978020;

alla società Pharmaselect International Beteiligungs GMBH con sede legale in Ernst Melchior Gasse 20, 1020 Vienna - Austria.

Con variazione della denominazione del medicinale in: COLCAMEXX.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01141

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme

Nel corso dell'adunanza del 2 febbraio 2022, il Consiglio dell'autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014, l'aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme. La delibera n. 36 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-36-del-2-febbraio-2022

22A01136

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza collocato in ausiliaria

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza che, alla data del 1° gennaio 2022, risulta collocato nella categoria dell'ausiliaria, pubblicati ai sensi dell'art. 992, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A mente dello stesso art. 992:

«Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di cinque anni» (comma 2);

«Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito» (comma 3, secondo periodo).
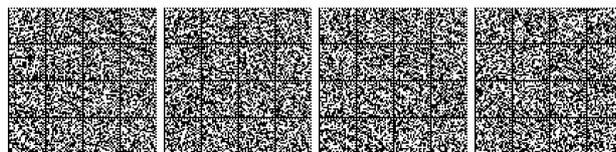
UFFICIALI IN AUSILIARIA

RUOLO NORMALE – RUOLO SPECIALE – RUOLO AERONAVALE

Grado all'atto del congedo	Ruolo	Comparto[1]	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
Cap.	RS		MECCIA	NICOLO'	18/01/1957	19/01/2017
Magg.	RS		CIULLO	VINCENZO	22/04/1957	23/04/2017
Cap.	RS		SEPE	ANGELO	03/05/1957	04/05/2017
Ten. Col.	RN		PALUMBO	DELIO	14/06/1957	15/06/2017
Magg.	RN	SPEC	ANGELICO	VINCENZO	08/07/1957	09/07/2017
Col.	RN	ORD	VECCHIONE	MASSIMO	03/08/1957	04/08/2017
Magg.	RN	SPEC	CARAVITA	FLORO	05/08/1957	06/08/2017
Cap.	RN	SPEC	IANNETELLI	PASQUALE	10/09/1957	11/09/2017
Col.	RN	AN	ERRIGO	EMILIO	04/10/1957	05/10/2017
Col.	RN	ORD	DALLERICE	UGO RAFFAELE	06/11/1957	07/11/2017
Cap.	RN	SPEC	LIOTTA	LIBORIO	29/11/1957	30/11/2017
Magg.	RN	SPEC	GRECI	DARIO	05/01/1958	06/01/2018
Ten. Col.	RN	ORD	IMMARRATA	VINCENZO	25/01/1958	26/01/2018
Col.	RN	ORD	PAPARONI	DECIO	05/04/1958	06/04/2018
Col.	RN	ORD	PARRINELLO	VINCENZO	03/06/1958	04/06/2018
Ten. Col.	RN	ORD	LOFFREDO	LUIGI	03/07/1958	04/07/2018
Magg.	RN	SPEC	DEL MASTO	MICHELE	04/08/1958	05/08/2018
Magg.	RN	SPEC	TONINATO	BRUNO	28/08/1958	29/08/2018
Magg.	RN	SPEC	TRIGGIANESE	VITO	27/10/1958	28/10/2018
Magg.	RN	SPEC	DI CAPUA	ENZO	05/11/1958	06/11/2018
Col.	RN	ORD	OFFERENTE	ALBERTO	11/11/1958	12/11/2018
Magg.	RN	SPEC	PECORARO	PAOLO	05/01/1959	06/01/2019
Magg.	RN	SPEC	BORRELLI	SALVATORE	21/01/1959	22/01/2019
Magg.	RN	SPEC	TOZZOLA	CESARE	24/01/1959	25/01/2019
Ten. Col.	RN	ORD	DELLA ROSSA	FRANCESCO	14/02/1959	15/02/2019
Gen.B.	RN	ORD	MASTROPIERRO	GAETANO	05/05/1959	01/03/2019
Col.	RN	AN	TOSSINI	GIUSEPPE	04/03/1959	05/03/2019
Ten. Col.	RN	ORD	CESARINI	ANTONIO	14/03/1959	15/03/2019
Gen.B.	RN	ORD	INGUAGGIATO	LUCIANO	15/03/1956	16/03/2019
Ten. Col.	RN	ORD	RIZZO	CESARE	27/05/1959	28/05/2019
Col.	RN	ORD	LOLLI	MAURO	14/07/1959	15/07/2019
Magg.	RN	SPEC	MASCIA	GIOVANNI	20/08/1959	21/08/2019
Ten. Col.	RN	SPEC	PETITTO	SERGIO	16/09/1959	17/09/2019
Col.	RN	ORD	BALZANO	PAOLO COSMA DAMIANO	27/09/1959	28/09/2019
Magg.	RN	SPEC	IANNOTTI	ANGELO ANTONIO	30/09/1959	01/10/2019
Ten. Col.	RN	AN	PITIROLLO	SALVATORE	01/10/1959	02/10/2019
Col.	RN	ORD	BLEVE	IPPAZIO	20/10/1959	21/10/2019
Col.	RN	ORD	GRATICCIA	GIUSEPPE	23/10/1959	24/10/2019

Grado all'atto del congedo	**Ruolo**	**Comparto**(1)	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Data di collocamento in ausiliaria**
Col.	RN	ORD	CASCAVILLA	ANGELO MICHELE	06/12/1959	07/12/2019
Gen.D.	RN	ORD	ATTARDI	FRANCESCO	21/12/1954	22/12/2019
Ten. Col.	RN	ORD	GUARINO	MAURIZIO	28/01/1960	29/01/2020
Col.	RN	ORD	GRAVINA	AMEDEO	05/02/1960	06/02/2020
Magg.	RN	SPEC	GUIDI	RINO	27/02/1960	28/02/2020
Ten. Col.	RN	ORD	ROCCO	SERGIO	03/03/1960	04/03/2020
Col.	RN	ORD	DI GREGORIO	CLAUDIO	04/03/1960	05/03/2020
Col.	RN	ORD	CARRETTA	PAOLO	11/04/1960	12/04/2020
Col.	RN	ORD	BRANDIZZI	RICCARDO	26/05/1960	27/05/2020
Magg.	RN	SPEC	COSTA	ANTONINO	08/06/1960	09/06/2020
Magg.	RN	SPEC	PANCALDO TRIFIRO'	ANDREA	16/06/1960	17/06/2020
Ten. Col.	RN	ORD	SCHIATTARELLA	MARCO	15/08/1960	16/08/2020
Magg.	RN	SPEC	MAUTONE	GIUSEPPE	29/08/1960	30/08/2020
Gen.B.	RN	ORD	STRAZIOTA	VITO	06/09/1957	07/09/2020
Col.	RN	ORD	FERRARI	ENRICO	13/09/1960	14/09/2020
Ten. Col.	RN	ORD	DIODOVICH	VINCENZO	06/10/1960	07/10/2020
Magg.	RN	SPEC	PORZIA	MICHELE	11/10/1960	12/10/2020
Col.	RN	ORD	TONDI	GIUSEPPE	18/11/1960	19/11/2020
Gen.B.	RN	ORD	TEDESCHI	VINCENZO	28/11/1957	29/11/2020
Ten. Col.	RN	ORD	ENNA	GIOVANNI	11/01/1961	12/01/2021
Magg.	RN	SPEC	BOVI	VINCENZO	16/01/1961	17/01/2021
Magg.	RN	SPEC	BARLETTA	CESARE	06/02/1961	07/02/2021
Magg.	RN	SPEC	ROSSINI	GIAN PIERO	08/02/1961	09/02/2021
Col.	RN	ORD	VENETTONI	ANGELO	10/03/1961	11/03/2021
Gen.B.	RN	ORD	DE BENEDETTO	SALVATORE	10/04/1958	11/04/2021
Ten. Col.	RN	ORD	RIZZO	AURELIO COSTANTINO	15/04/1961	16/04/2021
S. Ten.	RN	SPEC	CEGLIE	NICOLA	14/05/1961	15/05/2021
Col.	RN	ORD	TUDISCO	FRANCESCO	14/05/1961	15/05/2021
Magg.	RN	SPEC	CINQUESANTI	ANTONIO	01/06/1961	02/06/2021
Magg.	RN	SPEC	CALACIONE	BALDASSARE	04/06/1961	05/06/2021
Col.	RN	ORD	MANNUCCI	FABIO	05/07/1961	06/07/2021
Ten. Col.	RN	SPEC	DI BIAGIO	ANTONIO	08/07/1961	09/07/2021
Ten. Col.	RN	ORD	CARAGNANO	TOMMASO	13/07/1961	14/07/2021
Magg.	RN	SPEC	SCIBELLI	NICOLA	17/07/1961	18/07/2021
Col.	RN	ORD	COLONE	PINO	18/07/1961	19/07/2021
Col.	RN	ORD	GATTO	FRANCESCO	20/07/1961	21/07/2021
Magg.	RN	SPEC	ROMANAZZI	GIUSEPPE	28/07/1961	29/07/2021
Ten. Col.	RN	ORD	NICOLETTI	BRUNO	07/08/1961	08/08/2021
Col.	RN	SPEC	PIZZI	PATRIZIO	15/08/1961	16/08/2021
Magg.	RN	SPEC	TRIGGIANI	ANTONIO	17/08/1961	18/08/2021
Magg.	RN	SPEC	FORTE	GIUSEPPE	19/08/1961	20/08/2021
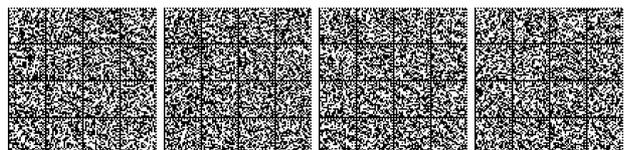
Grado all'atto del congedo	**Ruolo**	**Comparto[(1)]**	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Data di collocamento in ausiliaria**
Col.	RN	ORD	PAPETTI	PAOLO	19/09/1961	20/09/2021
Gen.C.A.	RN	ORD	MANGO	GIUSEPPE	20/09/1956	21/09/2021
Col.	RN	AN	DI PIPPO	GIUSEPPE	22/09/1961	23/09/2021
Gen.B.	RN	ORD	CAROFIGLIO	FRANCESCO	01/10/1958	02/10/2021
Ten. Col.	RN	ORD	D'ONORIO DE MEO	GIOVANNI	01/10/1961	02/10/2021
Magg.	RN	SPEC	MICHELI	SETTIMIO	15/10/1961	16/10/2021
Magg.	RN	SPEC	MASDEA	ROSARIO	16/10/1961	17/10/2021
Ten. Col.	RN	SPEC	SEVERINO	GERARDINO	26/10/1961	27/10/2021
Col.	RN	ORD	FIORE	SERAFINO	06/11/1961	07/11/2021
Gen.B.	RN	ORD	CASELLI	CLAUDIO	16/11/1958	17/11/2021
Magg.	RN	SPEC	RUOTOLO	BRUNO	04/12/1961	05/12/2021
Col.	RN	SPEC	COZZOLI	PANTALEO	09/12/1960	10/12/2021
S. Ten.	RN	SPEC	ACCARDI	PIETRO	13/12/1961	14/12/2021

(1) Il comparto di appartenenza è previsto per il solo personale cessato dal servizio in data successiva al 2 luglio 2017.

RUOLO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO

Grado all'atto del congedo	**Comparto**	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Data di collocamento in ausiliaria**
Gen.B.	SAN.	COLAGROSSO	BENIAMINO	04/10/1955	05/10/2018
Col.	LOG.AMM.	VALLI	MARCO	29/07/1960	30/07/2021
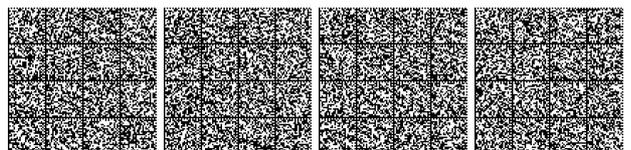
ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT.	VIDALE	Maurizio	11/01/1957	12/01/2017
LGT.	FALASCA	Silvestro	28/01/1957	29/01/2017
LGT.	ZANNI	Bruno	06/02/1957	07/02/2017
LGT.	RIONTINO	Tommaso	22/02/1957	23/02/2017
LGT.	BIANCO	Giacomo	12/03/1957	13/03/2017
M.A.	SGAMMOTTA	Lauro	27/03/1957	28/03/2017
LGT.	DI MUGNO	Amabile	17/04/1957	18/04/2017
LGT.	ALTOMARE	Roberto	23/04/1957	24/04/2017
M.C.	DE IASIO	Nino Gino	27/04/1957	28/04/2017
LGT.	MAURO	Antonio	10/05/1957	11/05/2017
M.A.	SACCONE	Antonio	22/05/1957	23/05/2017
LGT.	NORGINI	Mario	23/05/1957	24/05/2017
M.C.	GRAZIANI	Giuseppe	31/05/1957	01/06/2017
LGT.	SPADONI	Giuseppe	23/06/1957	24/06/2017
LGT.	DIVELLA	Pietro	09/07/1957	10/07/2017
LGT.	FORTE	Antonio	15/07/1957	16/07/2017
LGT.	CADDEO	Giuseppe	15/07/1957	16/07/2017
LGT.	SEBASTIANI	Paolo	17/07/1957	18/07/2017
LGT.	LEONI	Salvatore	11/08/1957	12/08/2017
LGT.	PALMIERI	Raffaele	15/08/1957	16/08/2017
LGT.	MODICA	Antonino	18/09/1957	19/09/2017
LGT.	BOSCO	Francesco	22/09/1957	23/09/2017
LGT.	PETRONI	Riccardo	02/11/1957	03/11/2017
LGT.	GALLO	Mauro	10/11/1957	11/11/2017
LGT.	BLASOTTA	Pasquale	23/11/1957	24/11/2017
LGT.	CALANDRO	Angelo	09/12/1957	10/12/2017
LGT.	VETRONE	Nicola	15/12/1957	16/12/2017
LGT.	AMODEO	Vincenzo	21/12/1957	22/12/2017
LGT.	BUDA	Rocco	01/01/1958	02/01/2018
LGT.CS	SCIGLIUZZO	Luigi	04/01/1958	05/01/2018
LGT.CS	SMELLINI	Graziano	22/01/1958	23/01/2018
LGT.	DI SILVIO	Antonio	23/01/1958	24/01/2018
LGT.	FEDE	Giuseppe	01/02/1958	02/02/2018
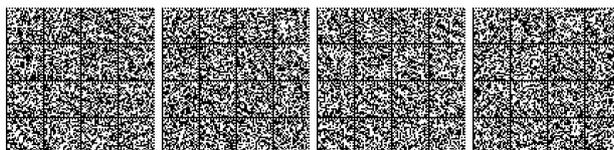
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT.	GUIDA	Giuseppe	08/03/1958	09/03/2018
LGT.	DE BENEDETTO	Luigi	12/03/1958	13/03/2018
LGT.	COMUNE	Antonio	22/03/1958	23/03/2018
LGT.	RUSSO	Francesco	26/03/1958	27/03/2018
LGT.	ZAFFARANO	Vincenzo	09/04/1958	10/04/2018
LGT.	CAZZATO	Pietro	14/04/1958	15/04/2018
LGT.	LICATA	Giovanni	09/05/1958	10/05/2018
LGT.	MARZULLO	Alfonso	28/05/1958	29/05/2018
M.A.	D'AGOSTINO	Lorenzo	29/05/1958	30/05/2018
LGT.	BELFIORE	Paolo	05/06/1958	06/06/2018
LGT.	BELLASALMA	Gerardo Alfredo	27/06/1958	28/06/2018
LGT.	LEVIS	Valter	14/07/1958	15/07/2018
LGT.CS	FRAZORI	Augusto	06/08/1958	07/08/2018
LGT.	GIALLORENZO	Marcello	12/09/1958	13/09/2018
M.A.	GALLO	Ernesto	15/09/1958	16/09/2018
LGT.	MATTIONI	Silvano	25/09/1958	26/09/2018
M.A.	CATALANO	Elio	25/09/1958	26/09/2018
LGT.	DI GIROLAMO	Vincenzo	01/10/1958	02/10/2018
LGT.	LOBUONO	Francesco	04/10/1958	05/10/2018
LGT.	BORRELLO	Giovanni	21/10/1958	22/10/2018
LGT.	GALIANO	Antonello	07/11/1958	08/11/2018
LGT.	TRAZZA	Rocco Eupremio	13/11/1958	14/11/2018
LGT.	FIORILLO	Giuseppe	06/12/1958	07/12/2018
M.A.	CERRATO	Luigi	08/12/1958	09/12/2018
LGT.	FOTI	Giorgio	30/12/1958	31/12/2018
LGT.CS	PASQUINO	Gregorio	01/01/1959	02/01/2019
LGT.	MARINO	Giuseppe Antonio	13/02/1959	14/02/2019
LGT.	NOCCHI	Roberto	16/02/1959	17/02/2019
LGT.	CAPRARA	Leonardo	07/03/1959	08/03/2019
M.A.	DEL PINTO	Stefano	09/03/1959	10/03/2019
LGT.	MILIA	Lucio	11/03/1959	12/03/2019
LGT.	ZUPPA	Raffaele	13/03/1959	14/03/2019
M.A.	INVERSO	Guido Antonio	09/04/1959	10/04/2019
LGT.	FULLONE	Donato	12/04/1959	13/04/2019
LGT.	BALDASSARRO	Luigi	15/04/1959	16/04/2019
LGT.	SPINZI	Massimo	19/04/1959	20/04/2019

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT.	GIULIANO	Luigi	04/05/1959	05/05/2019
LGT.	APE	Antonio	17/05/1959	18/05/2019
LGT.	CORONA	Vincenzo	28/05/1959	29/05/2019
M.A.	ROTA	Ester Pietro Luigi	30/05/1959	31/05/2019
LGT.	PELONE	Massimo	01/06/1959	02/06/2019
LGT.	LAVINO	Pasquale	09/06/1959	10/06/2019
LGT.CS	MANCUSO	Francesco	10/06/1959	11/06/2019
LGT.	NICOLAIS	Ciro	27/06/1959	28/06/2019
LGT.	PAOLICELLI	Emanuele	10/07/1959	11/07/2019
LGT.	PROVENZA	Massimo	22/07/1959	23/07/2019
LGT.	ZERILLI	Angelo	05/08/1959	06/08/2019
LGT.	DE COLA	Antonio	09/08/1959	10/08/2019
LGT.	CARBONE	Andrea	13/08/1959	14/08/2019
LGT.	SMALDINI	Luigi	21/08/1959	22/08/2019
LGT.CS	NOCITA	Franco	04/09/1959	05/09/2019
LGT.CS	IACONO	Gino Roberto	19/09/1959	20/09/2019
LGT.CS	CRABA	Giuseppe Antonio	29/09/1959	30/09/2019
LGT.	CUCCARO	Francesco	02/10/1959	03/10/2019
LGT.CS	DI MASCIO	Domenico	15/10/1959	16/10/2019
LGT.CS	GIORGI	Antonio	15/10/1959	16/10/2019
LGT.CS	LASTELLA	Gianni	30/10/1959	31/10/2019
LGT.CS	AMATO	Carmelo	03/11/1959	04/11/2019
LGT.	RUSSO	Nicola	09/11/1959	10/11/2019
LGT.CS	TESTONE	Ferdinando	19/11/1959	20/11/2019
LGT.CS	ZUCCA	Giovanni Antonio	20/11/1959	21/11/2019
LGT.CS	COPPOLA	Ferdinando	13/12/1959	14/12/2019
LGT.CS	AUCELLO	Tommaso	16/12/1959	17/12/2019
LGT.CS	CAPUTO	Vincenzo	20/12/1959	21/12/2019
LGT.CS	SOMMELLA	Vincenzo	21/12/1959	22/12/2019
LGT.CS	CONTINO	Salvatore	31/12/1959	01/01/2020
LGT.CS	BELLOTTA	Giancarlo	05/01/1960	06/01/2020
LGT.CS	CITRO	Giovanni	10/01/1960	11/01/2020
LGT.CS	PALLOTTA	Paolo	15/01/1960	16/01/2020
LGT.CS	DELL'ANNA	Antonio	24/01/1960	25/01/2020
LGT.CS	CAPPIELLO	Giovanni	28/01/1960	29/01/2020
LGT.CS	RICCIO	Angelo	29/01/1960	30/01/2020

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT.CS	FEDERICO	Andrea	12/02/1960	13/02/2020
LGT.	ALTAVILLA	Giovanni	18/02/1960	19/02/2020
LGT.CS	MANINI	Daniele	05/03/1960	06/03/2020
LGT.CS	AMATO	Alfio	06/03/1960	07/03/2020
LGT.CS	SABINO	Raffaele	08/03/1960	09/03/2020
LGT.CS	DI NOCERA	Luigi	23/03/1960	24/03/2020
LGT.CS	BILANCIA	Maurizio	25/03/1960	26/03/2020
LGT.CS	SERGIO	Vincenzo	31/03/1960	01/04/2020
LGT.CS	DE PASCALE	Francesco	04/04/1960	05/04/2020
LGT.CS	GUGLIELMO	Antonino	10/04/1960	11/04/2020
LGT.CS	IADICICCO	Domenico	13/04/1960	14/04/2020
LGT.CS	SANTINI	Pietro	14/04/1960	15/04/2020
LGT.	PAONE	Domenico	30/04/1960	01/05/2020
LGT.CS	PETRILLO	Massimo	04/05/1960	05/05/2020
LGT.CS	MENDOLIA	Vinicio	08/05/1960	09/05/2020
LGT.CS	FOCONE	Francesco	10/05/1960	11/05/2020
LGT.CS	MASCI	Urizeo	10/05/1960	11/05/2020
LGT.CS	FIORELLI	Augusto	15/05/1960	16/05/2020
LGT.CS	LUTRI	Evangelista	16/05/1960	17/05/2020
LGT.CS	CATALANO	Giuseppe	23/05/1960	24/05/2020
LGT.CS	POLSINELLI	Fausto Tranquillo	09/06/1960	10/06/2020
LGT.	PASCALI	Pietro	29/06/1960	30/06/2020
LGT.CS	RISUGLIA	Pietro Paolo	29/06/1960	30/06/2020
LGT.	D'ANDREA	Alfredo	16/07/1960	17/07/2020
LGT.CS	DI FIORE	Vincenzo	17/07/1960	18/07/2020
M.A.	LEGROTTAGLIE	Bernardino	17/07/1960	18/07/2020
LGT.CS	FONTE	Panfilo	19/07/1960	20/07/2020
LGT.CS	RICCOBENE	Vincenzo	20/07/1960	21/07/2020
LGT.CS	ANCILLAO	Aldo	20/07/1960	21/07/2020
LGT.CS	PELELLA	Raffaele	06/08/1960	07/08/2020
LGT.CS	STELLAVATECASCIO	Vincenzo	07/08/1960	08/08/2020
LGT.CS	FRANCO	Vito	19/08/1960	20/08/2020
LGT.CS	SCISCI	Oronzo	28/08/1960	29/08/2020
LGT.CS	DENTI	Gonario	03/09/1960	04/09/2020
M.C.	AGOSTA	Giovanni	23/10/1960	24/10/2020
LGT.CS	CERIPA	Giuseppe	26/10/1960	27/10/2020

Grado all'atto del congedo	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Data di collocamento in ausiliaria**
LGT.CS	CANTE	Giovanni	27/10/1960	28/10/2020
LGT.CS	ALO'	Pasquale	03/11/1960	04/11/2020
LGT.CS	SERINELLI	Francesco	13/11/1960	14/11/2020
M.A.	ESPOSITO	Paolo	22/11/1960	23/11/2020
LGT.CS	INNO	Mario	30/11/1960	01/12/2020
LGT.CS	BUONGIOVANNI	Lucio	12/12/1960	13/12/2020
LGT.CS	BARBATO	Carmine	18/12/1960	19/12/2020
LGT.CS	CASOLE	Stefano	29/12/1960	30/12/2020
LGT.CS	MOTTOLA	Edoardo	02/01/1961	03/01/2021
LGT.CS	BATTIPAGLIA	Paolo	18/01/1961	19/01/2021
LGT.CS	ELIFANI	Giovanni	20/01/1961	21/01/2021
LGT.CS	CUTRIGNELLI	Pasquale	20/01/1961	21/01/2021
LGT.CS	SERRA	Giuseppe	02/02/1961	03/02/2021
LGT.CS	PROTOPAPA	Claudio	04/02/1961	05/02/2021
LGT.CS	BALLESTRACCI	Fiorenzo	09/02/1961	10/02/2021
LGT.CS	MESSINA	Luciano	10/02/1961	11/02/2021
LGT.CS	DI SOMMA	Pellegrino	11/02/1961	12/02/2021
LGT.CS	LA ROSA	Francesco	12/02/1961	13/02/2021
M.A.	D'AMORE	Mario	15/02/1961	16/02/2021
M.A.	MONACO	Paolo	18/02/1961	19/02/2021
LGT.CS	GIORGIO	Andrea	11/03/1961	12/03/2021
LGT.CS	RENZULLI	Alfredo Pasquale	02/04/1961	03/04/2021
LGT.CS	CAPECE	Renato	09/04/1961	10/04/2021
LGT.CS	SOFIA	Francesco	19/04/1961	20/04/2021
LGT.CS	DI GIOIA	Salvatore	09/05/1961	10/05/2021
LGT.CS	VARONE	Raffaele	10/05/1961	11/05/2021
LGT.CS	VAIANO	Pasquale	14/05/1961	15/05/2021
LGT.CS	TRETOLA	Vincenzo	14/05/1961	15/05/2021
LGT.CS	NAPOLITANO	Salvatore	14/05/1961	15/05/2021
LGT.CS	DI LUCIA	Mario	14/05/1961	15/05/2021
M.A.	CASALUCE	Giuseppe	14/05/1961	15/05/2021
LGT.CS	LIGUORI	Vincenzo	08/06/1961	09/06/2021
LGT.CS	MARSALA	Ciro Antonino	10/06/1961	11/06/2021
LGT.CS	VANORE	Flavio	11/06/1961	12/06/2021
LGT.CS	GUGLIELMO	Felice	28/06/1961	29/06/2021
LGT.CS	SERRAINO	Salvatore	25/07/1961	26/07/2021

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT.CS	BRUNO	Raffaele	05/08/1961	06/08/2021
LGT.CS	ZAMPELLA	Aldo	08/08/1961	09/08/2021
LGT.CS	FAELLA	Massimo	12/09/1961	13/09/2021
M.A.	BOSCO	Alfonso	21/09/1961	22/09/2021
LGT.CS	DI LORENZO	Michele Gerardo	22/09/1961	23/09/2021
LGT.CS	TODISCO	Michele	26/09/1961	27/09/2021
LGT.CS	DE LUCIA	Antonio	07/10/1961	08/10/2021
LGT.CS	CANINI	Umberto	08/10/1961	09/10/2021
LGT.CS	CIOTTI	Roberto	07/11/1961	08/11/2021
LGT.CS	MIGLIO	Raffaele	13/11/1961	14/11/2021
LGT.CS	NARDOCCI	Stefano	20/11/1961	21/11/2021
LGT.CS	MACCARELLI	Nunzio	22/11/1961	23/11/2021
LGT.CS	SCHINTU	Giovanni Maria	27/11/1961	28/11/2021
LGT.	COLACE	Salvatore	28/11/1961	29/11/2021
LGT.CS	DI CARLO	Nicola Rosario Lucio	11/12/1961	12/12/2021
M.A.	VOZA	Armando	12/12/1961	13/12/2021
LGT.CS	SUSCO	Gaetano	20/12/1961	21/12/2021
LGT.CS	BOVA	Francesco	20/12/1961	21/12/2021
LGT.CS	BATILDE	Floristano	22/12/1961	23/12/2021
LGT.CS	BISCETTI	Dario	25/12/1961	26/12/2021
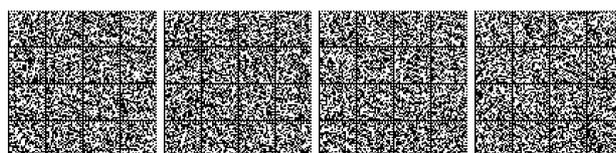
ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
LGT.	MASTROVITI	Maurizio	26/03/1957	27/03/2017
LGT.	TIVIERI	Mario	10/06/1957	11/06/2017
LGT.	MAGNATTI	Mario	08/09/1957	09/09/2017
LGT.	PIROLOZZI	Enzo	09/10/1957	10/10/2017
M.C.	SCOLARO	Francesco	20/10/1957	21/10/2017
M.A.	BELLETTINI	Mauro	16/12/1957	17/12/2017
LGT.	DE SIMONE	Paolo Antonio	02/01/1958	03/01/2018
LGT.	PERES	Carmine	26/02/1958	27/02/2018
LGT.	PIGNATIELLO	Vincenzo	25/04/1958	26/04/2018
LGT.	LANZILLI	Enrico	04/07/1958	05/07/2018
LGT.	BETTINI	Renato	15/08/1958	16/08/2018
LGT.	NARDULLI	Raffaele	16/12/1958	17/12/2018
LGT.	REGINE	Bartolomeo	23/08/1959	24/08/2019
LGT.CS	LA CROIX	Maurizio	01/09/1959	02/09/2019
LGT.CS	RICCA	Francesco	26/12/1959	27/12/2019
LGT.	MELE	Quirino	04/06/1960	05/06/2020
LGT.CS	MAZZA	Giovanni	20/06/1960	21/06/2020
LGT.CS	BORMANI	Giovanni	04/02/1961	05/02/2021
LGT.CS	TAMBORRA	Vincenzo	21/04/1961	22/04/2021
M.A.	GAROFANO	Salvatore	10/06/1961	11/06/2021
LGT.CS	DI GIOVANNI	Giacomo	17/07/1961	18/07/2021
LGT.CS	COLUCCI	Angelo	25/09/1961	26/09/2021
LGT.CS	CRISTIANI	Sabino	06/10/1961	07/10/2021
LGT.CS	SCHIOCCA	Vincenzo	06/11/1961	07/11/2021
LGT.CS	SANGRI	Consolato	24/11/1961	25/11/2021
LGT.CS	LAGARESE MONTUORI	Luigi	21/12/1961	22/12/2021
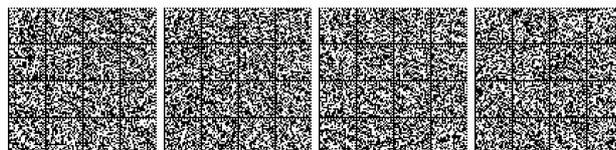
SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
B.C.	MAZZEI	Luigi	06/01/1957	07/01/2017
B.C.	MELIS	Bruno	10/02/1957	11/02/2017
B.C.	PANFILLA	Luigi	12/02/1957	13/02/2017
B.C.	TOCCI	Palmiro	17/02/1957	18/02/2017
B.C.	PECCE	Pasqualino	28/02/1957	01/03/2017
B.C.	GALLO	Francesco	14/03/1957	15/03/2017
B.C.	LEOMBRUNI	Emilio	15/03/1957	16/03/2017
B.C.	RIOCCI	Domenico Francesco Oreste	15/04/1957	16/04/2017
B.C.	BISCEGLIA	Matteo	25/07/1957	26/07/2017
B.C.	PEDA'	Saverio	01/09/1957	02/09/2017
B.C.	STAMILE	Giuliano	23/09/1957	24/09/2017
B.C.	MARTINA	Claudio	25/10/1957	26/10/2017
B.C.	RUSSO	Rosario	06/11/1957	07/11/2017
B.C.	MARIANI	Leonello	10/11/1957	11/11/2017
B.C.	RIVOLI	Bruno	20/12/1957	21/12/2017
B.C.	COLETTA	Nunzio	19/01/1958	20/01/2018
B.C.	LANZONE	Michele	01/02/1958	02/02/2018
B.C.	IANNICELLI	Salvatore	05/02/1958	06/02/2018
B.C.	SALVADORI	Claudio	12/02/1958	13/02/2018
B.C.	MASTROLONARDO	Giuseppe	14/03/1958	15/03/2018
B.C.	SANVIDO	Romeo	29/03/1958	30/03/2018
B.C.	SOLAZZO	Domenico	18/04/1958	19/04/2018
B.C.	PECA	Oronzo	13/05/1958	14/05/2018
B.C.	CATANZARO	Claudio	15/05/1958	16/05/2018
B.C.	BIANCO	Saverio	05/06/1958	06/06/2018
B.C.	BRONZO	Angelo	10/06/1958	11/06/2018
B.C.	PETRUCCI	Francesco	02/08/1958	03/08/2018
B.C.	PISANO	Pasqualino	06/08/1958	07/08/2018
B.C.	PIZZOLANTE	Luigi Rocco	10/09/1958	11/09/2018
B.C.	ORSINI	Rosario	11/09/1958	12/09/2018

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
B.C.	RIZZO	Donato	06/10/1958	07/10/2018
VB.	FILOCAMO	Vincenzo	10/10/1958	11/10/2018
B.C.	GIUGNO	Domenico	19/10/1958	20/10/2018
B.C.	TILOTTA	Mario	27/10/1958	28/10/2018
B.C.	GENCARELLI	Carmine	06/12/1958	07/12/2018
B.C.	CALABRO'	Stefano	07/01/1959	08/01/2019
VB.	NICASTRO	Angelo	24/01/1959	25/01/2019
VB.	MAGNO	Giorgio	02/03/1959	03/03/2019
B.C.	VERGARA	Sossio	18/03/1959	19/03/2019
B.C.	DI SANTO	Luigi	25/04/1959	26/04/2019
B.C.	SACCO	Rosario	24/05/1959	25/05/2019
B.C.	DRAGONE	Antonio	06/06/1959	07/06/2019
B.C.	DAQUINO	Antonio	28/08/1959	29/08/2019
B.C.	FOTI	Domenico Antonio	01/09/1959	02/09/2019
B.C.QS	MORRIELLO	Gregorio	05/10/1959	06/10/2019
B.C.QS	GENGA	Antonio	04/11/1959	05/11/2019
BR.	LIPANI	Filippo	07/11/1959	08/11/2019
B.C.QS	DEL BUONO	Gaetano	08/11/1959	09/11/2019
B.C.QS	CICORELLA	Luigi	05/01/1960	06/01/2020
B.C.QS	SVEZIA	Sebastiano	10/01/1960	11/01/2020
B.C.	ALBANESE	Riccardo	11/01/1960	12/01/2020
BR.	STAIANO	Aldevino	18/01/1960	19/01/2020
B.C.QS	MARINI	Aldo	07/02/1960	08/02/2020
B.C.QS	TROIANO	Primiano	06/03/1960	07/03/2020
B.C.	MAMONE	Francesco	14/03/1960	15/03/2020
B.C.QS	GUERRA	Angelo Giuseppe	18/04/1960	19/04/2020
B.C.	PIRRUCCIO	Sebastiano	24/04/1960	25/04/2020
B.C.	MILANO	Angelo	10/05/1960	11/05/2020
B.C.QS	MASTROSTEFANO	Sandro	22/06/1960	23/06/2020
B.C.	ARAGONA	Domenico	24/06/1960	25/06/2020
B.C.QS	DI SCIACCA	Vincenzo Pietro	01/07/1960	02/07/2020
B.C.QS	FURINO	Aniello	10/07/1960	11/07/2020
B.C.QS	GALLOTTI	Giovanni	25/07/1960	26/07/2020
VB.	CARPINELLI	Vincenzo	27/07/1960	28/07/2020
B.C.QS	TEDESCHI	Rocco	15/08/1960	16/08/2020
B.C.QS	CARETTA	Pietro	29/08/1960	30/08/2020
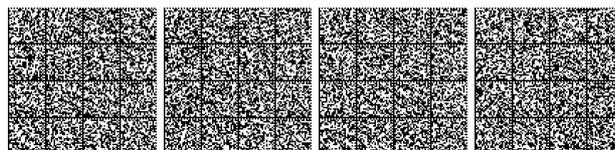
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
B.C.QS	CALDIERARO	Emilio	04/09/1960	05/09/2020
B.C.QS	LA CROCE	Vittorio	05/09/1960	06/09/2020
BR.	APREA	Domenico	29/10/1960	30/10/2020
B.C.QS	CAPONE	Vincenzo	14/12/1960	15/12/2020
VB.	DI MEO	Gioacchino	14/12/1960	15/12/2020
B.C.	VENUTO	Pietro	02/01/1961	03/01/2021
B.C.QS	LONGO	Biagio Vincenzo	24/01/1961	25/01/2021
BR.	CARDIA	Antonino	27/01/1961	28/01/2021
B.C.QS	TELESCA	Angelovito	12/02/1961	13/02/2021
VB.	MARMOREA	Luciano	18/02/1961	19/02/2021
B.C.	PALAGIANO	Antonio	03/04/1961	04/04/2021
B.C.QS	DI GIROLAMO	Pasquale	03/04/1961	04/04/2021
B.C.QS	CUOMO	Pietro	26/04/1961	27/04/2021
B.C.QS	CESTRONE	Mario	02/05/1961	03/05/2021
B.C.	ABBIENTO	Giuseppe	01/06/1961	02/06/2021
BR.	AGLIECO	Mario	02/06/1961	03/06/2021
B.C.	FUSCO	Arnaldo	12/06/1961	13/06/2021
B.C.QS	DE VITO	Fernando Lauro	12/07/1961	13/07/2021
BR.	PICCARO	Roberto	21/07/1961	22/07/2021
BR.	FARICELLI	Sergio	15/08/1961	16/08/2021
B.C.	MAMONE	Franco Rosolino	04/09/1961	05/09/2021
B.C.QS	MARCHIONE	Vincenzo	14/09/1961	15/09/2021
B.C.QS	MOLINARI	Nicola	15/09/1961	16/09/2021
VB.	RITI	Mauro	06/10/1961	07/10/2021
B.C.QS	CECAMORE	Eolo	26/10/1961	27/10/2021
B.C.QS	LASALA	Luigi	06/11/1961	07/11/2021
VB.	SAVASTANO	Mario	25/11/1961	26/11/2021
BR.	FAMULARO	Domenico	30/11/1961	01/12/2021
BR.	MALIGNAGGI	Maurizio	10/12/1961	11/12/2021
BR.	MUSIO	Nicola	15/12/1961	16/12/2021
B.C.	IOIME	Antonio	19/12/1961	20/12/2021

SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
B.C.	DE NARDIS	Giuseppe	07/05/1957	08/05/2017
B.C.	GRAZIOLI	Angelo	25/06/1957	26/06/2017
B.C.	BUSCEMA	Giuseppe	23/03/1959	24/03/2019
B.C.QS	MURRU	Roberto	09/02/1960	10/02/2020
BR.	CIUCCIO	Giovanni	02/05/1960	03/05/2020
BR.	BORGIA	Mauro	22/03/1961	23/03/2021
B.C.	PAOLINO	Umberto	10/07/1961	11/07/2021
B.C.QS	PRIMERANO	Giovanni Antonio	02/11/1961	03/11/2021

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
APP.SC.	SPATOLA	Salvatore	12/04/1957	13/04/2017
APP.SC.	BISCUOLA	Giampaolo	10/06/1957	11/06/2017
APP.SC.	LINGUANTI	Eugenio	17/11/1957	18/11/2017
APP.SC.	LUCIERI	Francesco	04/10/1958	05/10/2018
APP.SC.	RUBINO	Vincenzo	06/02/1959	07/02/2019
APP.SC.	VISINONI	Roberto	06/05/1959	07/05/2019
APP.SC.QS	MONACA	Salvatore	02/09/1959	03/09/2019
APP.SC.QS	LONGO	Sebastiano	16/11/1959	17/11/2019
APP.SC.QS	ACCARDI	Salvatore	04/01/1960	05/01/2020
APP.SC.QS	FONTE	Roberto	19/04/1960	20/04/2020
APP.SC.QS	COSTANTINO	Claudio	02/09/1960	03/09/2020
APP.SC.QS	ANTONELLI	Vito	14/11/1960	15/11/2020
APP.SC.QS	SEGATORI	Claudio	14/12/1960	15/12/2020
APP.SC.QS	MORETTI	Arcangelo	06/10/1961	07/10/2021

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data di nascita	Data di collocamento in ausiliaria
APP.SC.	MARTELLUCCI	Erasmo	28/03/1959	29/03/2019
APP.SC.QS	D'ANGELO	Antimo	01/03/1960	02/03/2020

22A01132

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 29 novembre 2021, n. 447, recante l'approvazione delle convenzioni fra la Direzione generale per gli aeroporti il trasporto aereo e servizi satellitari ed il Gruppo ENAV S.p.a. relative ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Misura M3C2 - Investimento 2.2.1 (Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici) e 2.2.2 (Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento *APT)*.

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: http://www.mit.gov.it/ - nella sezione normativa, il decreto ministeriale 29 novembre 2021 n. 477, registrato dalla Corte dei conti al n. 115 del 29 gennaio 2022, recante approvazione delle convenzioni fra la Direzione generale per gli aeroporti il trasporto aereo e servizi satellitari ed il Gruppo ENAV S.p.a. relative ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Misura M3C2 - Investimento 2.2.1 (Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici) e 2.2.2 (Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento *APT)*.

22A01137

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifica della Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»

Si comunica che nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2022 concernente la modifica della Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2021.

22A01135

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-041) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
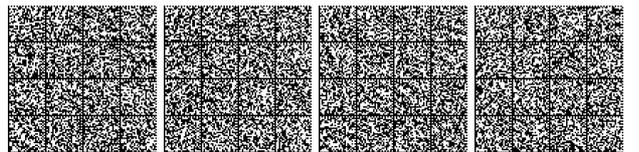
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
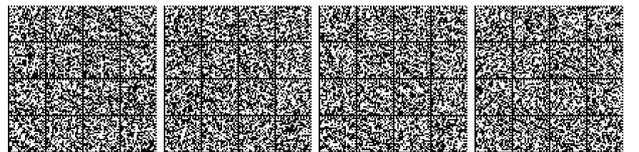
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.